

BOZZA PER LA DISCUSSIONE

Roma, 19 marzo 2025

LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

(Collazione degli elaborati dei 5 GdL)

TITOLO I – Disposizioni generali

- **Capo I – Principi generali**
- **Capo II - Modalità di svolgimento della professione**
- **Capo III – Formazione e aggiornamento professionale**

TITOLO II - Albi, elenchi e registri

TITOLO III – Organi e funzioni degli ordini forensi

- **Capo I – L'Ordine forense**
- **Capo II – Ordine Circondariale**
 - **Sezione I – Modalità di svolgimento delle elezioni del consiglio dell'ordine**
- **Capo III – Consiglio Nazionale forense**
- **Capo IV – Congresso Nazionale forense**

TITOLO IV – Accesso alla professione

TITOLO V – Del procedimento disciplinare

- **Capo I – Disposizioni generali**
- **Capo II – Del procedimento dinanzi ai Consigli distrettuali di disciplina**
- **Capo III - Impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari**

NB.:

- **La presente bozza di articolato è stata redatta dall'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense sulla base del dibattito e delle indicazioni emerse nelle riunioni dei cinque Gruppi di lavoro.**
- **Nelle diverse parti del testo sono indicati i Gruppi di lavoro competenti.**
- **In grassetto sono evidenziate le norme che presentano elementi di innovatività rispetto all'ordinamento forense vigente.**
- **Sono state redatte 141 note di accompagnamento.**
- **La bozza non impegna in alcun modo il Consiglio nazionale forense, né i Gruppi di lavoro.**

Titolo I - GdL n. 1

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ⁽¹⁾

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

La libertà e l'indipendenza dell'avvocato

- 1. La professione di avvocato è libera e indipendente, partecipa alla realizzazione della giustizia ed alla difesa dei diritti e delle libertà, e vigila sul rispetto dei principi dello Stato di diritto ⁽²⁾.**
- 2. La legge garantisce all'avvocato la dovuta tutela e permette l'esercizio delle sue attività professionali ⁽³⁾ in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché nel rispetto della dignità sociale ⁽⁴⁾ della professione.**

Articolo 2

La disciplina dell'ordinamento forense

1. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) tutela l'affidamento della collettività e degli assistiti, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale ⁽⁵⁾.

¹ **La presente bozza di titolo primo è stata redatta dall'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense sulla base del dibattito e delle indicazioni emerse nelle riunioni del Gruppo di lavoro n. 1 tenutesi il 5 aprile, il 12 aprile, il 3 maggio, il 16 maggio, il 28 maggio e il 10 giugno 2024. La bozza non impegna in alcun modo il Consiglio nazionale forense, né il predetto Gruppo di lavoro.**

² La norma è modellata sull'esempio dell'art. 105 della Costituzione tunisina del 2014, collocata nel capo dedicato al potere giudiziario. La Costituzione tunisina del 2014 è il frutto della stagione della cd. Primavera araba (2011/2012) che tante speranze aveva suscitato per una democratizzazione dei paesi arabi. Si riporta di seguito il testo originale dell'art. 105, per completezza: *“Le métier d’avocat est un métier libre et indépendant, qui participe à la réalisation de la justice et à la défense des droits et libertés. L’avocat bénéficie des garanties légales qui lui assurent une protection et lui permettent l’exercice de ses fonctions”*.

³ È sembrato preferibile sostituire le parole “attività professionali” alla parola “funzioni”, che sembra condurre ad un alto grado di integrazione pubblicistica della professione forense, con il rischio di una deriva statalista, per cui l'avvocato potrebbe essere quasi inteso come un funzionario, compromettendone l'indispensabile autonomia.

⁴ Il riferimento al carattere “sociale” della dignità dell'avvocato è in linea con la tradizione costituzionale italiana; nella Costituzione, infatti, il concetto di dignità viene sempre evocato nella sua dimensione relazionale (art. 2 Cost.), ed in modo molto pragmatico, comprensivo anche della dimensione economica; si pensi, nell'art. 36 Cost., al collegamento operato tra l'attività lavorativa e la possibilità di svolgere un'esistenza libera e appunto “dignitosa”.

⁵ **Questa norma è mutuata dall'art. 1, comma 2, lett. a e c, della legge 247/2012; non sembra necessario recuperare anche la lettera b, che garantisce l'autonomia e l'indipendenza degli avvocati, in quanto il tema è assorbito dall'art. 1 della presente bozza; non sembra necessario recuperare la lett. d) in quanto il tema dovrebbe essere “coperto” dal principio di pari opportunità e dal divieto di discriminazioni di cui al medesimo art. 1.**

Articolo 3

I diritti, i doveri e il ruolo dell'avvocato

1. L'avvocato è un professionista intellettuale che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4.
2. **L'avvocato garantisce ⁽⁶⁾ l'effettività della tutela dei diritti nella giurisdizione e nell'ordinamento giuridico.**
3. **L'avvocato svolge le proprie funzioni senza limitazioni e condizionamenti.**
4. **L'avvocato ha diritto a un compenso equo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati, fissati con decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 5 della presente legge.**
5. **Le istituzioni forensi partecipano a pieno titolo agli organi centrali e locali di gestione dell'organizzazione e dell'amministrazione della giustizia.**
6. L'esercizio dell'attività di avvocato è fondato sull'autonomia e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, e la professione forense è esercitata con lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
7. L'avvocato ha l'obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti ⁽⁷⁾.

Articolo 4

Le attività professionali dell'avvocato

1. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti **esclusivamente** coloro che, in possesso del diploma di laurea **magistrale** in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo **...** ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo **...** Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, sono iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge⁸.
2. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
3. Sono sempre attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali nonché **nei procedimenti amministrativi a carattere contenzioso**⁹.
4. **L'esercizio dell'attività di consulenza e assistenza legale, svolta in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, è consentita esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati.**

⁶ Anche qui si è eliminato il riferimento alla "funzione"; si propone di svincolare la tutela dei diritti e delle libertà dal riferimento alla cittadinanza, dal momento che ben può l'avvocato trovarsi a tutelare i diritti anche di chi cittadino non è.

⁷ Il comma è mutuato dall'art. 3, commi 1 e 2 della legge 247/2012.

⁸ Cfr. art. 2, comma 3, e ss., L. 247/2012. Si segnala che sono state soppresse le norme che prevedevano l'iscrizione di diritto di magistrati e professori universitari.

⁹ Novità di particolare rilievo.

5. Essa è altresì consentita ai professionisti diversi da quelli iscritti nell'albo degli avvocati in quanto strettamente funzionale allo svolgimento della loro attività professionale.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, è **nulla ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivo, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza e assistenza legale.**
7. **La legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale, disciplinando le modalità di accertamento e le relative procedure di attestazione** ⁽¹⁰⁾.
8. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato ⁽¹¹⁾.
9. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato **o abbia perduto i requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo o per il suo mantenimento.**

Articolo 5

Il giuramento dell'Avvocato

1. Per poter esercitare la professione, **l'avvocato giura** di osservare i propri doveri dinanzi al Consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta, pronunciando le seguenti parole: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, giuro di osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Articolo 6

Principi generali in materia di svolgimento del tirocinio¹²

1. Il tirocinio professionale consiste nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
- ~~2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.~~¹³

¹⁰ La detta previsione risulta avere un impatto assai significativo.

¹¹ Resta da valutare la questione dei cd. giuristi di impresa e l'eccezione alla riserva di consulenza attualmente prevista dall'art. 2, comma 6, L. 247/2012. Si riporta di seguito il relativo passaggio: "*Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale o quando riguarda le materie per le quali la legge prevede una condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è consentita esclusivamente di competenza degli iscritti nell'albo degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti*".

¹² Cfr. art. 41 L. 247/2012. Cfr. art. 64 della presente bozza.

¹³ La previsione è contenuta nell'art. 63, comma 4.

~~3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo¹⁴~~

2. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato, consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi¹⁵, di corsi di formazione di indirizzo professionale secondo quanto previsto dal titolo quarto della presente legge.

3. **Non sono ammesse modalità di tirocinio diverse o equipollenti a quelle di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 64¹⁶.**

4. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti a responsabilità disciplinare¹⁷.

Articolo 7

Segreto professionale

1. **Il segreto professionale è istituito che attiene all'ordine pubblico⁽¹⁸⁾. È generale, assoluto, e illimitato nel tempo⁽¹⁹⁾. Il diritto dell'assistito e dell'avvocato al segreto professionale è inviolabile e indisponibile.**

2. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

3. **Il segreto professionale si estende a qualsiasi supporto materiale o immateriale quali ad esempio, documenti cartacei, elettronici, video o audio.**

4. **È consentito all'avvocato derogare agli obblighi di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato⁽²⁰⁾.**

¹⁴ La previsione è contenuta nell'art. 63, comma 4.

¹⁵ La durata è confermata in 18 mesi anche dall'art. 65, comma 1.

¹⁶ L'art. 64 consente il tirocinio presso l'avvocatura dello Stato, l'ufficio legale dell'ente pubblico, nonché un semestre di tirocinio presso un avvocato estero. Si sopprime la possibilità di svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari.

¹⁷ Testo ripreso dall'art. 42, L. 247/2012.

¹⁸ Per ordine pubblico si intende quell'insieme di principi e norme che riguardano il funzionamento dello Stato e le libertà fondamentali dei cittadini, e che non possono essere derogati da altre fonti di diritto, sia interne che esterne, sia pubbliche che private. È nozione inevitabilmente flessibile e mutevole nel tempo, e quindi rileva soprattutto la interpretazione che, nel diritto vivente, ne fa la giurisprudenza. In particolare, la Cassazione individua la "nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico" (Cass. civ., Sez. I, 27/12/2021, n. 41686). *Amplius*, Corte d'appello di Roma 24 giugno 2021, n. 4623 ritiene che si debba "desumere la nozione di ordine pubblico dai valori, fondamentali ed irrinunciabili, condivisi dalla comunità internazionale e consacrati nelle norme costituzionali oltre che dagli altri principi e regole che, pur non trovando collocazione nella Carta fondamentale, informano l'intero ordinamento, in quanto immanenti ai più importanti istituti giuridici ed emergenti dal complesso delle norme inderogabili che caratterizzano l'atteggiamento etico giuridico dell'ordinamento in un determinato momento storico". Per ordine pubblico internazionale si intende il complesso dei principi generali dell'ordinamento, che impediscono l'applicazione delle leggi di altri Paesi contrarie a tali principi (L. 218/1995, art. 16).

¹⁹ Cfr. ordinamento francese, *Décision à caractère normatif n° 2005-003 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat*.

²⁰ Cfr. art 28 cdf.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
6. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.
7. **Quando l'avvocato esercita in associazioni professionali o in qualità di socio di una società tra avvocati, al segreto sono tenuti anche gli associati e gli altri soci. Il segreto si estende anche agli avvocati che condividono i locali dove esercitano la professione, anche se non si tratti di associazioni professionali o di società tra avvocati** ⁽²¹⁾.
8. **Le ispezioni e le perquisizioni nello studio o nell'abitazione dell'avvocato sono consentite solo nei casi e con le garanzie di cui all'art. 103 c.p.p.** ⁽²²⁾
9. La violazione degli obblighi del presente articolo costituisce anche illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

Articolo 8 **Deontologia** ⁽²³⁾

1. L'avvocato esercita la professione uniformandosi al codice deontologico forense.

²¹ Si consiglia di mantenere la presente formulazione, che fa riferimento, con maggiore precisione, alle formule di esercizio superindividuale attualmente previste dall'ordinamento. Per altre forme di aggregazione, potrà farsi ricorso all'applicazione analogica.

²² Art. 103 cpp: *1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:*

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta

²³ Disposizioni mutate dall'art. 3 commi 3 e 4 della legge 247. I commi 2 e 3 sono già stati inseriti nell'articolo 2, commi 6 e 7 (diritti e doveri dell'avvocato).

2. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza²⁴.
3. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei rapporti con il cliente, con i colleghi, **con i terzi** e le controparti, con i **magistrati** e con altri professionisti. Le norme del codice deontologico, per quanto possibile, sono caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contengono l'espressa indicazione della sanzione applicabile²⁵.
4. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 9

Assicurazione per la responsabilità civile ⁽²⁶⁾

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato comunica al Consiglio dell'Ordine gli estremi della propria polizza assicurativa, compresa ogni successiva variazione, e li rende noti al cliente **se da questi richiesto**.
2. Le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

Articolo 10

Informazioni sull'esercizio della professione ⁽²⁷⁾

1. È consentita all'avvocato, **a tutela dell'affidamento della collettività** ⁽²⁸⁾, la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

²⁴ Cfr. art. 35, comma 1, lett. d)

²⁵ È stato eliminato il riferimento alle norme che rispondendo alla tutela di un pubblico interesse hanno rilevanza disciplinare (art. 3, comma 3, terzo periodo, L. 247/2012)

²⁶ Disposizioni mutate dall'art. 12, L. 247. Eliminato il riferimento all'assicurazione contro gli infortuni.

²⁷ Previsioni mutate dall'attuale art. 10 della legge 247.

²⁸ La formula è mutuata dall'art. 17 del codice deontologico. L'individuazione di un interesse pubblico (e non riferibile alla categoria) è fondamentale per giustificare, secondo l'ottica dell'Antitrust, le restrizioni ai contenuti della pubblicità, che debbono rispettare il principio di proporzionalità. In altre parole, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, una restrizione della concorrenza (quale ad esempio una limitazione alla pubblicità) è ammissibile solo se è giustificata da un interesse pubblico espressamente dichiarato dal legislatore, se la restrizione è idonea a tutelare quell'interesse pubblico, e se non esistono misure meno restrittive ma altrettanto efficaci di tutela di quell'interesse (se esistono, debbono essere preferite alle restrizioni più incisive).

Si riporta di seguito la conferente previsione della Direttiva c.d. Bolkestein:

Articolo 24 Direttiva 2006/123 - Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate:

1. *Gli Stati membri sopprimono tutti i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate.*

2. *Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano dalle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.*

2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, nel rispetto dei principi di indipendenza, dignità e integrità della professione nonché del segreto professionale (²⁹), devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non comparative con altri professionisti né equivocate, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono essere limitate alla natura e ai contenuti dell'obbligazione professionale.

Articolo 11

Compenso per l'attività professionale

1. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.
2. **Nel rispetto del principio dell'equo compenso** la pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
3. **È consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 c.c.**
4. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico (³⁰); **a richiesta** (³¹) è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
5. I parametri per il calcolo del compenso professionale dell'avvocato sono adottati con decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, e si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
6. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

Rilevante appare anche il considerando n. 100 della medesima direttiva: (100) *Occorre sopprimere i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate, revocando non i divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale bensì quei divieti che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio il divieto assoluto di pubblicità in un determinato o in determinati mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre incoraggiare gli operatori del settore ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario.*

²⁹ Riproduce la norma della direttiva Servizi (art. 24)

³⁰ Si valuti la eventuale soppressione di questa previsione, che ha generato molte incertezze applicative, essendo spesso quasi impossibile prevedere al momento del conferimento dell'incarico gli oneri economici che si profileranno nello svolgimento del processo, e che possono significativamente variare a seconda della condotta della controparte, o delle decisioni del Giudice.

³¹ Le parole "a richiesta" erano previste dalla formulazione originaria della legge 247, e furono abrogate dalla legge 124/2017 (legge per la concorrenza).

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà. **Nel caso vengano stabiliti compensi non equi, si applicano gli articoli 3, 4 e 9 della legge n. 49 del 2023** ⁽³²⁾.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione.

9. **Il consiglio dell'ordine, su richiesta dell'avvocato o di suoi eredi, rilascia un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata che costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.**

10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, sono dovuti, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente nonché il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura è determinata dal decreto di cui al comma 5, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

Articolo 12 ⁽³³⁾

Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o rifiutare ogni incarico. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente. **L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche in proprio, salve le limitazioni previste dalla legge.**

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Nell'esercizio della sua attività l'avvocato può farsi sostituire da altro avvocato o da un praticante abilitato di cui all'art. 64' comma 7, con **delega verbale**.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

³² Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della presente legge, i compensi sono non equi quando inferiori ai parametri. In questo caso si rinvia alle norme della legge 49 che disciplinano i conferenti rimedi. Evitando il rinvio alla intera legge 49, superiamo i limiti soggettivi da essa previsti quanto al campo di applicazione (rapporti professionali con banche, assicurazioni e grandi imprese), con l'effetto di allargare la sfera di operatività delle norme sull'equo compenso a tutti gli incarichi professionali.

³³ Articolo mutuato dall'attuale art. 14 della legge 247.

Capo II - GdL n. 4

Capo II

Modalità di svolgimento della professione

Articolo 13

L'attività professionale dell'avvocato

1. La professione forense può essere esercitata in forma individuale ovvero attraverso la partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali.
2. L'avvocato può partecipare a più associazioni, società tra avvocati o **reti professionali**.
3. L'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale.
4. La partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o **reti professionali** deve esser svolta con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
5. **La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili, per garantire ai soggetti iscritti alla Cassa forense la deduzione dell'ammontare dei contributi integrativi corrisposti in pagamento di fatture ricevute da avvocati, associazioni tra avvocati, società tra avvocati o reti tra avvocati, a condizione che siano i committenti finali della prestazione³⁴.**
6. **I redditi derivanti dall'esercizio della professione forense attraverso la partecipazione ad associazioni tra avvocati o reti tra avvocati si qualificano ad ogni effetto ai fini fiscali come redditi da lavoro autonomo e risultano soggetti ai pertinenti regimi fiscali agevolativi, ivi compreso il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 57, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190³⁵.**

Art. 14

L'Associazione professionale forense

1. L'attività professionale dell'avvocato può essere esercitata in forma associata, unitamente ad altri liberi professionisti purché iscritti ad albo professionale. All'associazione professionale forense devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo. **L'associazione dovrà riportare nella sua denominazione l'indicazione "associazione" o "studio associato".**
2. **L'associazione professionale forense rappresenta un unico centro di imputazione giuridica degli associati e può stare in giudizio nella rappresentanza anche disgiunta dei suoi componenti.**
3. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi sono **almeno due avvocati iscritti all'albo**. L'associazione è obbligata a

³⁴ Sul comma 5 non vi è unità di vedute all'interno del gruppo di lavoro.

³⁵ Con il comma 6 si è inteso, in particolare, estendere il regime forfettario ex art. 1, commi da 54 a 57, Legge n. 190/2014 anche agli avvocati che partecipano a collettività organizzate tra avvocati, in tal modo equiparando il trattamento fiscale degli avvocati a prescindere dalla forma, individuale ovvero collettiva, prescelta per l'esercizio dell'attività professionale.

comunicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza il venir meno del requisito soggettivo necessario ai fini dell'iscrizione al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. Le associazioni professionali forensi sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. L'associazione può avere sedi secondarie.

5. **Il contratto associativo deve indicare la sede; la durata; i conferimenti degli associati, specificando la collaborazione effettivamente svolta all'interno dello studio o i mezzi conferiti per lo svolgimento dell'attività; la garanzia e i rischi dei conferimenti; la ripartizione nei guadagni e nelle perdite; la restituzione dei beni conferiti in godimento; le cause di recesso e le regole di liquidazione della quota dell'associato receduto; specifiche ipotesi di esclusione dell'associato; le cause di scioglimento dell'associazione.**

6. L'associato può essere escluso dagli altri associati se sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. **In tal caso, l'esclusione è deliberata dalla maggioranza degli associati, non computandosi nel numero di questi l'associato da escludere, ed ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione all'associato escluso. Entro questo termine l'associato escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione. Se l'associazione si compone di due associati, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro. Salva la fase cautelare della sospensione del provvedimento di esclusione, il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere preceduto a pena di improcedibilità dal tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritta l'associazione; durante il tentativo di conciliazione avanti al Consiglio dell'Ordine rimane sospeso il termine per l'opposizione al provvedimento di esclusione³⁶.**

7. **La cancellazione o radiazione dell'associato dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione di diritto dall'associazione.**

8. **L'associazione professionale forense è titolare, in solido con l'associato, del corrispettivo dell'attività svolta in associazione e può agire per la sua riscossione.**

9. I redditi delle associazioni professionali forensi di cui al presente articolo si qualificano, ai fini fiscali, come **redditi da lavoro autonomo**.

10. Gli avvocati e le associazioni professionali forensi di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

11. **Ogni avvocato associato è tenuto per conto dell'associazione al rispetto degli obblighi derivanti dagli oneri previdenziali come definiti dai regolamenti di Cassa Forense.**

12. **Le associazioni professionali forensi che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività professionale possono accedere alle procedure previste dal decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14 solo su propria istanza³⁷.**

Articolo 15

36 Si è reputato opportuno proceduralizzare l'esclusione dell'associato, mutuandone la disciplina dall'art. 2287 c.c.

37 Tale norma, dunque, consente l'apertura di una procedura di regolazione della crisi dell'associazione solo su proprio impulso in deroga rispetto a quanto previsto dal codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa (CCII), in tal modo dando forte autonomia alla proceduralizzazione della crisi dell'avvocato. Certamente si tratta di una norma di forte impatto a livello concorsuale.

Reti tra avvocati e reti multidisciplinari³⁸.

- 1. La professione forense può essere esercitata con la partecipazione a contratti di rete tra avvocati o multidisciplinari. Alla rete tra avvocati devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo. I contratti di rete multidisciplinari possono essere stipulati dagli iscritti all'albo forense, unitamente ad altri liberi professionisti iscritti in appositi albi e appartenenti alle categorie individuate con il Decreto del Ministro della giustizia del 4 febbraio 2016, n. 23³⁹.**
- 2. I contratti di rete partecipata da avvocati sono iscritti in una apposita sezione dell'albo dell'ordine forense nel cui circondario hanno sede. Il contratto di rete deve indicare la sede dove si trova il centro principale degli affari. La rete tra avvocati o multidisciplinare può avere sedi secondarie. L'avvocato partecipante alla rete deve darne comunicazione anche al Consiglio dell'Ordine di iscrizione, se diverso dal centro principale degli affari.**
- 3. Il contratto di rete tra avvocati o multidisciplinare che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale è dotato di soggettività giuridica se stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere iscritto in apposita sezione speciale dell'albo tenuto presso il consiglio dell'ordine degli avvocati e di tutti gli altri ordini di appartenenza nel cui circondario ha sede.**
- 4. L'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad una rete tra avvocati o multidisciplinare non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.**
- 5. L'attività professionale svolta dagli avvocati per il tramite dei contratti di rete dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.**
- 6. L'avvocato può partecipare a più di una rete tra avvocati o multidisciplinare.**
- 7. Il contratto di rete può avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense solo se tra i partecipanti alla rete vi è almeno due avvocati iscritti all'albo.**
- 8. Le reti tra avvocati o multidisciplinari possono partecipare e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati ai sensi dell'art. 12, comma 3, legge 12 maggio 2017, n. 81.**
- 9. Alle reti tra avvocati o multidisciplinari si applica, in quanto compatibile, l'art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5⁴⁰.**

38 La possibilità di costituire reti tra avvocati e reti multidisciplinari consente agli avvocati di servirsi di un altro strumento organizzativo collettivo (di regola appannaggio degli imprenditori) per esercitare l'attività professionale, potendo altresì partecipare all'assegnazione di incarichi e appalti privati ai sensi dell'art. 12, comma 3, legge 12 maggio 2017, n. 81.

³⁹ Si è posto il tema dell'individuazione più specifica delle categorie di soggetti con i quali gli avvocati possono costituire reti multidisciplinari; è necessario decidere quali categorie inserire. Nel corso della riunione del plenum del 05.11.2024 si è evidenziato che si potrebbe pensare alle categorie previste al comma 2 dell'articolo sulle incompatibilità, ma, secondo alcuni, nella prospettiva della rete, si tratterebbe di una limitazione eccessiva. Tuttavia, la posizione espressa dal GdL è nel senso di lasciare ferma la presente versione anche nella prospettiva di partecipazione ad appalti pubblici di servizi e, dunque, gare cui si possa partecipare anche insieme a soggetti facenti parte di altre categorie professionali.

⁴⁰ Le norme qui richiamate regolano in maniera puntuale le reti di impresa a mezzo prescrizioni che possono essere applicabili anche alle reti tra avvocati o multidisciplinari, comprese, tra l'altro, le regole sulla responsabilità in caso di istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune e quelle sulla redazione di una situazione patrimoniale secondo la disciplina in materia di bilancio di esercizio delle società per azioni.

10. Le reti tra avvocati o multidisciplinari dotate di soggettività giuridica possono accedere alle procedure da esse fruibili secondo le disposizioni del decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14 solo su propria istanza⁴¹.

Articolo 16

Esercizio della professione forense in forma societaria.

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale.

Le società tra avvocati possono avere sedi secondarie. **L'avvocato partecipante alla società tra avvocati deve darne comunicazione anche al Consiglio dell'Ordine di iscrizione, se diverso dal centro principale degli affari.** È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, **titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale, del diritto di partecipazione agli utili e dei diritti di voto**, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. **Sono ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;**

b) l'organo di gestione deve essere **integralmente** composto da soci avvocati e da soci professionisti⁴²;

c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. **La designazione del socio professionista viene compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente.**

4. La responsabilità della società non esclude la responsabilità, anche disciplinare, del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione di diritto dalla società di cui al comma 1.

6. Le società di cui al comma 1 sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

⁴¹ Anche in questo caso vale quanto indicato nella precedente nota n. 33.

⁴² Si è voluto in tal modo rendere la gestione societaria appannaggio solo degli avvocati.

7. Le società di cui al comma 2, lettera a), in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione “società tra avvocati” o **“società tra professionisti”**.

8. Le società tra avvocati sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

9. La società tra avvocati non può prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo⁴³.

10. L'avvocato può partecipare a più di una società tra avvocati.

11. Gli avvocati possono partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attività di consulenza.

12. Le società tra avvocati possono accedere alle procedure da esse fruibili secondo le disposizioni del decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14 solo su propria istanza⁴⁴.

Articolo 17

Conferimento dell'incarico da parte di un terzo.

1. L'incarico è conferito di regola dalla parte assistita.

2. L'incarico può essere conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, e deve essere svolto nell'interesse esclusivo di quest'ultima.

3. L'incarico conferito dal terzo può essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita e non deve pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito⁴⁵.

Articolo 18

Monocommittenza⁴⁶

1. L'avvocato può esercitare l'attività in regime di monocommittenza, in via continuativa ed esclusiva, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale di cui al precedente art., di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica di cui all'art. ... o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso.

2. La prestazione dell'avvocato in regime di monocommittenza deve ritenersi senza alcun carattere di rapporto di lavoro subordinato ed avente natura di prestazione d'opera professionale intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 codice civile e seguenti.

⁴³ Tale norma tende ad assicurare l'indipendenza e l'autonomia della società tra avvocati rispetto al socio non professionista; peraltro, si è reputato necessario che il divieto previsto debba essere esteso anche a situazioni sostanzialmente ad esse parificabili, ovvero al divieto di rendere l'attività professionale a favore di soggetti che siano controllati o collegati (e, dunque, assoggettati ad una influenza dominante o notevole ex art. 2359 c.c.) con il socio non professionista ovvero assoggettati a comune controllo.

Constano, però, diverse posizioni in merito; in particolare, v'è stata la posizione di chi intende non inserire tale comma in considerazione delle fattispecie concrete in essere, ossia STA che hanno diretti rapporti con i propri soci finanziatori. Nel corso della riunione del 24.11.2024, il GdL ha reputato opportuno mantenere la presente formulazione (con il voto contrario del rappresentante dell'Unione Lombardia).

⁴⁴ Anche in questo caso vale quanto indicato nella precedente nota n. 33.

⁴⁵ Cfr. art. 23 cdf.

⁴⁶ Recentemente si è espressa sul tema Cass., sez. Lavoro, n. 28274/2024, che ha negato l'inquadramento della monocommittenza nell'alveo della disciplina del rapporto di lavoro subordinato,.

3. Il contratto tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente è stipulato in forma scritta, ai fini della prova, e deve contenere i seguenti elementi:

a) la durata del rapporto; resta ferma la libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso;

b) il compenso e i criteri per la sua determinazione; il compenso corrisposto, con cadenza periodica preferibilmente mensile, all'avvocato in regime di monocommittenza deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e comunque non inferiore ai parametri stabiliti con regolamento del Consiglio Nazionale Forense, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge⁴⁷;

c) il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza al rimborso delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'art., quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata, delle spese sostenute per la stipula della polizza assicurativa, delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di monocommittenza e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente;

d) il periodo di prova da stabilire nel termine concordato tra le parti, comunque non superiore a sei mesi. Durante tale periodo, il rapporto può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate;

e) la pattuizione di un periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata fino a cinque anni e non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni. Il mancato rispetto dei termini di preavviso del recesso comporta l'obbligo della parte recedente di corrispondere un importo a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso calcolata sulla base della media dei compensi incassati dall'avvocato in regime di monocommittenza nei sei mesi precedenti e del numero di mesi di preavviso.

4. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono sostituiti di diritto da accordi conformi alle disposizioni della presente legge.

5. Il committente si impegna ad agevolare l'opera dell'avvocato in regime di monocommittenza in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale del committente stesso, e a contribuire alla sua formazione anche deontologica.

6. L'avvocato in regime di monocommittenza è tenuto al rispetto del segreto professionale e comunque a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente.

7. Durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della cessazione del contratto di monocommittenza, le parti possono stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza

⁴⁷ **Attenzione: si rischia che il regolamento adottato dal CNF sia qualificato come intesa restrittiva della concorrenza**

per il periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalità dell'art. 2596 c.c., che non impedisca lo svolgimento futuro dell'attività professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza.

8. Il patto di non concorrenza ha una durata che non può superare i due anni e ha ad oggetto l'obbligo di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori, nonché il divieto di utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto di collaborazione relative allo studio del titolare e alla clientela.

9. Nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio è vietato il recesso da parte del committente e il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Le parti possono concordare per iscritto che, al momento del verificarsi di uno dei casi di cui al precedente periodo, sia concesso all'avvocato in regime di monocommittenza un ulteriore periodo di indisponibilità che non comporti il diritto di recesso da parte del committente. Quando l'indisponibilità dell'avvocato in regime di monocommittenza permanga successivamente al decorso dei termini di cui al presente comma, il committente può recedere con obbligo di corresponsione dell'indennità sostitutiva del diritto al preavviso da calcolarsi con le modalità indicate al precedente comma 3, lett e).

10. Le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di monocommittenza svolte durante il rapporto contrattuale con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione, per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e in ogni altro elenco ed albo per la cui iscrizione sia richiesta una previa esperienza professionale.

11. L'esercizio dell'attività in regime di monocommittenza ai sensi del presente articolo non configura un'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. comma 1, lett. b).

Articolo 19

Contratto di collaborazione continuativa.

1. L'avvocato può prestare in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale di cui al precedente art., di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica di cui all'art. ... o di una società tra avvocati, attività di collaborazione continuativa a fronte di un compenso.

2. La prestazione dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa deve ritenersi senza alcun carattere di rapporto di lavoro subordinato ed avente natura di prestazione d'opera professionale intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 codice civile e seguenti.

3. Il contratto tra l'avvocato in regime di collaborazione continuativa e un altro avvocato è stipulato in forma scritta, ai fini della prova, e deve contenere i seguenti elementi:

a) la durata del rapporto; resta ferma la libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza dello stesso.

b) il compenso e i criteri per la sua determinazione;

c) il diritto dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa al rimborso delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'art. quando tale formazione specialistica sia richiesta dal

committente o sia con questi concordata, delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione continuativa e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente;

3. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono sostituiti di diritto da accordi conformi alle disposizioni della presente legge.

4. L'avvocato in regime di collaborazione continuativa è tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente.

5. Nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio è vietato il recesso da parte del committente e il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

6. Le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa svolte durante il rapporto contrattuale con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e in ogni altro elenco ed albo per la cui iscrizione sia richiesta una previa esperienza professionale.

Capo III - GdL n. 3

Capo III⁴⁸

Formazione e aggiornamento professionale

Art. 20

Principi generali in materia di formazione e aggiornamento professionale

1. L'avvocato cura la formazione professionale dimostrando, **per ogni anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre**⁴⁹, di aver assolto l'obbligo di aggiornamento attraverso la partecipazione, continua e costante nel tempo, **ad iniziative formative**⁵⁰ che garantiscono e assicurano la qualità delle prestazioni professionali **sia per la migliore tutela dei diritti delle parti assistite o per le quali svolge consulenza legale**⁵¹ sia per il corretto esercizio dell'amministrazione della giustizia⁵².

Art. 21⁵³

Cause di esenzione⁵⁴

1. L'avvocato sospeso dall'esercizio professionale, ai sensi **dell'articolo 30** è temporaneamente esentato dall'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale e, comunque, limitatamente al periodo **in cui ricopre la carica**⁵⁵. È, altresì, esentato temporaneamente dall'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, limitatamente al periodo in cui ricopre la carica, **l'avvocato che compone, per elezione o per nomina, organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali**⁵⁶.

2. **I professori universitari, sia in ruolo che fuori ruolo**, e i ricercatori confermati in materie giuridiche sono esentati dall'obbligo di formazione e aggiornamento professionale⁵⁷.

⁴⁸ Il presente capo è stato redatto dall'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense sulla base del dibattito e delle riflessioni emerse nelle riunioni del Gruppo di lavoro n. 3 tenutesi il 10 aprile, il 12 aprile, il 17 maggio, il 25 luglio. La bozza non impegna in alcun modo il Consiglio nazionale forense, né il predetto Gruppo di lavoro.

⁴⁹ Il Gruppo di lavoro ha ritenuto di stabilire per legge il periodo entro il quale deve essere assolto l'obbligo formativo portandolo da tre anni ad uno. Nello specifico, il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione di durata triennale, allo stato, è stabilito dall'art. 12 del vigente Regolamento CNF in materia.

⁵⁰ È stato utilizzato l'endiadi "iniziative formative" in quanto rappresenta il *genus* nel quale possono essere ricondotti eventi, giornate di studio, corsi etc. etc.

⁵¹ Rispetto alla formulazione del comma 1 del vigente art. 11 l. 247, è stato deciso di "esplosione" il contenuto della prestazione professionale facendo riferimento sia all'attività di assistenza delle parti che a quella di natura consulenziale.

⁵² Cfr. Art. 11, L. 247, riformulato.

⁵³ Il presente articolo sostituisce il comma 2 dell'art. 11 l. 247.

⁵⁴ Rispetto alla formulazione del vigente art. 11, comma 2, L. 247, è venuta meno l'esenzione per gli avvocati con più di 25 anni di iscrizione o con più di 60 anni di età. Sul punto vi è stata unanime convergenza da parte dei componenti del Gruppo di lavoro

⁵⁵ È stato deciso di eliminare il riferimento al "mandato".

⁵⁶ Rispetto alla formulazione attuale del terzo periodo del comma 2 del vigente art. 11 l. 247, è stato deciso di estendere l'esenzione: a) nel caso in cui l'avvocato venga chiamato a svolgere funzioni giurisdizionali (si pensi, tra gli altri, al caso dei consiglieri di cassazione per meriti insigni); b) non limitandola al territorio nazionale, quanto anche ai casi in cui l'avvocato svolga funzioni nello spazio europeo (si pensi alla nomina a giudice della Corte Europea o della Corte di giustizia) o internazionale (Corte penale internazionale o Tribunali cd. *ad hoc*).

⁵⁷ È stato eliminato il riferimento a "docente", stabilendo che l'esenzione valga solo per i professori universitari "strutturati". È stato, altresì, eliminato il riferimento a "università in materie giuridiche" mantenendo solo "materie giuridiche": il termine università è stato ritenuto pleonastico e comunque non corretto.

Art. 22⁵⁸

Competenza del Consiglio Nazionale Forense

1. Il Consiglio Nazionale Forense, con proprio regolamento:
 - a) stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, **anche promuovendo la formazione a distanza e assicurandone il corretto svolgimento con adeguati ed idonei strumenti di controllo;**
 - b) disciplina la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione e aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e **di altri soggetti accreditati garantendo che le materie della deontologia professionale e dell'ordinamento siano di esclusiva competenza degli ordini**⁵⁹;
 - c) **individua le misure per incentivare, unitamente al sistema generale di formazione e aggiornamento professionale, quello individuale ispirandosi a criteri di premialità tra cui: l'acquisizione del titolo di avvocato specialista di cui all'art. ..., la frequentazione o la partecipazione, con esito positivo, ove previsto, di corsi abilitanti all'iscrizione in elenchi o registri tenuti da autorità amministrative e organi giurisdizionali;**
 - d) **determina i criteri per l'accreditamento di soggetti terzi, fermo restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalità la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale.**
2. **Il Consiglio Nazionale Forense, nell'ambito dei corsi che abilitano gli avvocati all'iscrizione in elenchi tenuti da Autorità giurisdizionali, partecipa alla redazione dei relativi provvedimenti normativi e organizzativi**⁶⁰.

Art. 23⁶¹

Competenza degli Ordini territoriali, delle associazioni forensi e degli altri soggetti accreditati

1. **L'attività di formazione e aggiornamento professionale è realizzata nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui all'art. 22 dagli ordini territoriali, dalle associazioni forensi e dagli altri soggetti accreditati, anche di intesa, in convenzione e in collaborazione tra loro, e deve essere tendenzialmente gratuita.**
2. **Per l'organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale, gli ordini territoriali, le associazioni forensi e gli altri soggetti accreditati, anche di intesa, in**

⁵⁸ Il presente articolo sostituisce il comma 3 del vigente art. 11 l. 247. Viene previsto che il CNF regolamenti anche la FAD cosa che, fino ad oggi, è avvenuta mediante delibere adottate dal CNF stesso. È stato stabilito, che la formazione in materia deontologica sia di esclusiva competenza dei consigli dell'ordine. La previsione di cui alla lettera c) dovrebbe portare al definitivo superamento dell'attuale sistema dei crediti formativi che, invero, avrebbe già dovuto essere superato (cfr. il comma 3 dell'art. 11 l. 247 cit.).

⁵⁹ Attenzione; la Corte di giustizia, nel caso OTOC, ha stabilito che limitare solo in capo agli ordini professionali la competenza a fornire formazione in materia di deontologia sia una misura lesiva della libertà di concorrenza. (Corte di giustizia (Seconda Sezione) 28 febbraio 2013, in Causa C-1/12).

⁶⁰ È stato deciso di inserire questo inciso in ragione della necessità che il CNF venga coinvolto nei provvedimenti legislativi che prevedono che gli avvocati svolgano determinate funzioni (si pensi al delegato alle vendite ex art. 179 ter c.p.c. e ai curatori dei minori).

Vedi art. ..., titolo II (albi elenchi e registri)

⁶¹ Il presente articolo sostituisce il comma 4 del vigente art. 11 l. 247. Reca innovazioni di rilievo: anzitutto include tra i soggetti che possono erogare formazione anche le associazioni forensi e, per ciò che concerne "i soggetti accreditati" è limitato a quelli di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 22. È stato eliminato il riferimento all'"attività commerciale e al "fine di lucro". Su questa ultima questione vi è stata un acceso dibattito tra i componenti del Gruppo che ha trovato componimento facendo riferimento "alla tendenziale gratuità" delle iniziative/attività formative.

convenzione e in collaborazione tra loro, possono beneficiare di fondi erogati da enti pubblici, nazionali, europei e internazionali, fermo restando la tendenziale gratuità dell'attività realizzata⁶².

Art. 24⁶³

Mancato assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale

1. L'avvocato che, entro la fine di ogni anno solare, abbia assolto parzialmente l'obbligo di formazione e aggiornamento professionale e comunque almeno in misura pari a quella minima individuata con il regolamento di cui all'art. 22, deve, entro il primo trimestre dell'anno successivo, comprovare di aver adempiuto all'obbligo. Nel caso in cui, decorso il trimestre, l'avvocato non provi di aver assolto compiutamente l'obbligo, l'ordine che tiene l'albo a cui è iscritto, provvede a formulare formale diffida assegnando un termine di tre mesi per la regolarizzazione, decorsi i quali provvede, previa audizione, alla sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato. Il provvedimento con cui viene applicata la sospensione amministrativa non è impugnabile⁶⁴; può essere riesaminato dall'ordine che lo ha adottato. La sospensione è revocata quando l'avvocato dimostri di aver assolto compiutamente all'obbligo formativo e di aggiornamento professionale.
2. L'ordine che abbia accertato che l'avvocato, entro la fine dell'anno solare, non ha assolto l'obbligo di formazione e aggiornamento professionale o che lo ha assolto in misura inferiore a quella minima individuata con il regolamento di cui all'art. 22, comunica al consiglio distrettuale di disciplina l'inadempimento per il conseguente avvio del procedimento disciplinare nelle forme di cui agli artt. ...

Art. 25⁶⁵

Titolo di avvocato specialista

1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense con proprio regolamento.
2. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito in uno dei settori di specializzazione individuati con il regolamento di cui al comma che precede.
3. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista:

⁶² Il comma 2 sostituisce il vigente comma 5 dell'art. 11 l. 247 che attualmente è limitato all'attribuzione di fondi da parte delle Regioni italiane. Viene prevista la possibilità che si possa beneficiare di fondi erogati anche da altri Enti pubblici e non solo nazionali quant'anche europei ed internazionali.

⁶³ Il presente articolo reca la disciplina relativa al mancato assolvimento dell'obbligo formativo. Il Gruppo ha ampiamente discusso sulla questione giungendo a prevedere un meccanismo di "compensazione" nel quale assume un ruolo di rilievo il Consiglio dell'Ordine. La segnalazione al CDD diventa residuale e limitata solo ai casi in cui l'avvocato non abbia totalmente assolto l'obbligo formativo o non l'abbia assolto nella misura che dovrà essere determinata su base regolamentare da parte del CNF.

⁶⁴ Si profila qualche dubbio di legittimità costituzionale; l'indicazione della natura amministrativa e non disciplinare del provvedimento proviene da mozioni approvate nelle ultime due sessioni congressuali (Lecce e Roma).

⁶⁵ Il presente articolo sostituisce integralmente l'art. 9 l. 247. In particolare, viene previsto che sia il CNF, con proprio regolamento, a stabilire le modalità e le condizioni affinché possa essere riconosciuto il titolo di avvocato specialista. Il Gruppo, con posizione unanime, ha ritenuto che il ricorso ai decreti ministeriali in questa materia, come è stato ad oggi dimostrato, ha il rischio di eccessivamente aggravare di adempimenti amministrativi (e non) un procedimento che non è prodromico ad alcuna abilitazione: il titolo di avvocato specialista è una facoltà (ed un'opportunità) per ogni singolo avvocato. L'articolo tiene conto delle pronunce giurisprudenziali che sino ad oggi si sono susseguite in materia nonché delle prime prassi applicative.

a) frequentando, con esito positivo, un corso di specializzazione organizzato in un periodo di ventiquattro mesi dagli ordini territoriali e dalle associazioni forensi specialistiche inserite nell'elenco di cui all'art. ... anche di intesa, in collaborazione o in convenzione con i dipartimenti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute;

b) comprovando di aver esercitato negli ultimi cinque anni decorrenti dalla presentazione della domanda attività prevalente nel settore di specializzazione nel quale intende conseguire il titolo. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio prevalente di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

4. Nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma che precede, l'avvocato deve comunque dimostrare di aver esercitato negli ultimi due anni decorrenti dalla presentazione della domanda attività prevalente nel settore di specializzazione nel quale intende conseguire il titolo.

5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi di specializzazione nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al Consiglio Nazionale Forense che, nei casi stabiliti con il medesimo regolamento di cui al comma 1, può revocarlo, previa audizione dell'avvocato specialista.

6. I professori universitari, sia in ruolo che fuori ruolo, e i ricercatori confermati possono conseguire il titolo di specialista nel settore scientifico di afferenza. I dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo negli ultimi cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, possono conseguire il titolo di specialista in uno dei settori di specializzazione di cui al precedente comma 2 ferma restando la riconducibilità del curriculum di dottorato al settore di specializzazione e comunque dimostrando di aver esercitato negli ultimi tre anni decorrenti dalla presentazione della domanda attività prevalente nel medesimo settore di specializzazione nel quale intendono conseguire il titolo.

7. Il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è abrogato a far data dalla entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo. Il regolamento disciplina il regime transitorio.

Titolo II - GdL n. 1

TITOLO II ALBI, ELENCHI E REGISTRI⁶⁶

Articolo 26

Albi, elenchi e registri

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

- a) l'albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
- b) gli elenchi degli avvocati specialisti⁶⁷;
- c) il registro dei praticanti;
- d) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.⁶⁸

1bis. La scheda personale di ciascun iscritto deve contenere le seguenti informazioni: luogo, data di nascita, codice fiscale, domicilio professionale, eventuale afferenza agli albi ed elenchi e registri di cui al comma 1 e relativa data di iscrizione, eventuale afferenza all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, casella di posta elettronica ordinaria, domicilio digitale (pec), estremi della polizza professionale. La scheda personale deve contenere altresì l'indicazione dell'eventuale:

- a) afferenza all'ufficio legale di un ente pubblico;**
- b) qualità di docente o ricercatore universitario e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;**
- c) sospensione dall'esercizio professionale e la relativa causa;**
- d) cancellazione per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione**
- e) radiazione, se divenuta esecutiva⁶⁹**
- f) per i praticanti, abilitazione al patrocinio**
- g) condizione di avvocato stabilito, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, purché abbia la residenza o il domicilio professionale nel circondario;**

⁶⁶ La presente bozza di titolo secondo è stata redatta dall'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense sulla base del dibattito e delle riflessioni emerse nelle riunioni del Gruppo di lavoro n. 1 tenutesi il 22 luglio 2024, il 25 settembre 2024, il 30 settembre 2024 e l'8 ottobre 2024. Nella riunione del 30 ottobre sono state date indicazioni per una revisione dell'esercizio continuativo ed effettivo, da ridimensionare come principio generale, fermi restando i poteri della Cassa forense.

La bozza non impegna in alcun modo il Consiglio nazionale forense, né il predetto Gruppo di lavoro.

⁶⁷ Premesso che, ad oggi, ai sensi dell'art. 15, comma 3, primo periodo, l'albo e gli elenchi sono a disposizione del pubblico, l'eventuale eliminazione di alcuni degli elenchi attualmente previsti come obbligatori dall'art. 15 della legge 247/2012 deve consentire comunque al pubblico l'accesso alla relativa informazione. Viceversa il mantenimento dell'elenco si giustifica allorquando appare evidente l'utilità di un accesso alla informazione aggregata: ad es., è evidente che il pubblico può avere interesse ad ottenere l'elenco degli avvocati specialisti in una determinata materia operanti nel circondario, mentre appare poco utile ottenere l'elenco aggregato degli avvocati degli enti pubblici: in questo caso si può sopprimere l'elenco, con correlata riduzione degli oneri burocratici in capo ai COA, e può invece essere utile sapere se un determinato iscritto afferisca o meno ad un ufficio legale di ente pubblico (ad es., per verificare lo ius postulandi del soggetto).

⁶⁸ Da valutare; sembra opportuno lasciare il riferimento (es: elenco difensori d'ufficio)

⁶⁹ Valutare se annotare anche l'avvertimento e la censura, come prevedono le disposizioni generali vigenti per le altre professioni (cfr. art. 3, comma 1) DPR 137/2012), in linea con l'art. 61, comma 2, Codice privacy che dispone in relazione agli albi professionali: "Può essere menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione".

h) titolarità di uffici al di fuori del circondario del tribunale

i) afferenza ad una rete tra professionisti di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81⁷⁰

1ter. L'iscritto ha il dovere di comunicare prontamente al Consiglio dell'ordine la propria eventuale iscrizione ad elenchi, albi e registri tenuti da Istituzioni, Enti ed altri soggetti per qualsiasi finalità prevista dalla legge, affinché tali elementi risultino annotati nella propria scheda personale⁷¹. In assenza di tale comunicazione la relativa attività è preclusa all'iscritto⁽⁷²⁾.

2. Le modalità **telematiche** di tenuta e aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, nonché delle schede personali degli iscritti sono disciplinate **con un regolamento adottato dal CNF**.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. **Il pubblico ha accesso alla scheda personale di cui al comma 1 bis** ⁽⁷³⁾.

4. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina altresì le modalità telematiche di trasmissione delle informazioni contenute negli albi, negli elenchi e nei registri, nonché delle schede personali degli iscritti, assicurando la sincronizzazione e l'interoperabilità tra i sistemi gestionali utilizzati dai Consigli dell'ordine ed il sistema centrale gestito dal CNF, anche al fine di mantenere costantemente aggiornato l'elenco nazionale degli avvocati e al fine di consentire l'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo.

Articolo ...

Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio ⁽⁷⁴⁾.

Articolo 27

Archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni (cd. Casellario)

1. È istituito presso il CNF un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni dagli albi, dagli elenchi e dai registri di cui all'articolo 26

2. Il regolamento di cui all'art. 26, comma 2, disciplina le modalità di trasmissione da parte dei Consigli distrettuali di disciplina dei dati relativi a tutte le sanzioni disciplinari comminate nonché le modalità di trasmissione da parte dei Consigli dell'ordine dei dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni, nonché le modalità di accesso all'archivio.

3. L'accesso all'archivio centrale telematico è riservato, oltre che al CNF, ai Consigli dell'ordine, e ai Consigli distrettuali di disciplina.

Articolo 28

Iscrizione e cancellazione

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

⁷⁰ Vedi mozione congressuale AIGA

⁷¹ La soluzione di porre un onere in capo all'iscritto, piuttosto che un obbligo (difficilmente coercibile) di comunicazione in capo all'ente e/o alla istituzione (anche giudiziaria) che detiene l'elenco è parsa più efficace, perché si basa sull'obbligo di collaborazione che, anche deontologicamente, lega l'iscritto al proprio ordine.

⁷² Tale soluzione appare coerente con la disciplina degli effetti delle sanzioni disciplinari comminate agli iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio, che comportano la preclusione a ricevere nuovi incarichi, fermo restando il diritto di portare a termine quelli in corso.

⁷³ Con la formulazione attuale restano pubbliche le sanzioni della sospensione e della radiazione (come previsto oggi dall'art. 15 vigente). Non sarebbero pubblicabili le sanzioni della censura, dell'avvertimento e del richiamo verbale.

⁷⁴ La delega è stata esercitata con il d. lgs. 30 gennaio 2015, n. 6

- a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- b) avere superato l'esame di abilitazione ⁽⁷⁵⁾;
- c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita' di cui all'articolo;
- f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis ⁽⁷⁶⁾, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372 ⁽⁷⁷⁾, 373 ⁽⁷⁸⁾, 374 ⁽⁷⁹⁾, 374-bis ⁽⁸⁰⁾, 377 ⁽⁸¹⁾, 377-bis ⁽⁸²⁾, 380 ⁽⁸³⁾ e 381 ⁽⁸⁴⁾ del codice penale;
- h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea e' consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'universita' italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.⁸⁵

⁷⁵ **Si evidenzia che l'iscrizione di diritto per i magistrati e i professori universitari prevista dall'art. 2 comma 3 L n. 247 2012 non è più prevista nella presente proposta di legge.**

⁷⁶ 3-bis. *Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416 [Associazione per delinquere], realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter; e 12 bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 [Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni] e 474 [Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi], 600 [Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 601 [Tratta di persone], 602 [Acquisto e alienazione di schiavi], 416 bis [Associazioni di tipo mafioso anche straniere], 416 ter [Scambio elettorale politico-mafioso], 452 quaterdecies [Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti] e 630 [Sequestro di persona a scopo di estorsione] del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 [Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope] del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e dall'articolo 291 quater [Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri] del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente*

⁷⁷ Falsa testimonianza

⁷⁸ Falsa perizia o interpretazione

⁷⁹ Frode processuale

⁸⁰ False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale

⁸¹ Intralcio alla giustizia

⁸² Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

⁸³ Patrocinio o consulenza infedele

⁸⁴ Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

⁸⁵ Le fonti sono rimaste invariate.

3. L'accertamento dei requisiti e' compiuto dal consiglio dell'ordine, **osservate le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in quanto applicabili.**

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.

5. E' consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilita' di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione e' rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda puo' essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui puo' presentare entro **sessanta** giorni⁸⁶ dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato puo' entro **trenta** giorni⁸⁷ dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF e' immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri e' pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non abbia prestato il giuramento di cui all'**articolo 8** senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'**articolo 23**, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilita' di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

e) per gli avvocati morosi sospesi ai sensi dell'art. 29, comma 6, qualora non provvedano al pagamento degli importi dovuti, decorsi 2 anni dalla comminazione della sospensione, fatto salvo il diritto alla reinscrizione in caso di regolarizzazione della propria posizione contributiva.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio e' deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

⁸⁶ Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento il termine di 20 giorni previsto dall'art. 17, c. 7 della l. n. 247 si è sostituito con quello di 60 gg. già previsto per l'impugnazione delle decisioni in materia di cancellazione (art. 17, c. 14 l. n. 247).

⁸⁷ Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento il termine di 10 giorni previsto dall'art. 17, c. 7 della l. n. 247 si è sostituito con quello di 30 gg. in modo da raggiungere i 60 gg. complessivi previsti dal medesimo comma 7 e dal successivo comma 17 della disposizione.

- a) se il tirocinio e' stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione e' in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternita' e di paternita' oltre che di adozione;
- b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non puo' essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione puo' tuttavia permanere per tutto il tempo per cui e' stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio.
- c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione **dall'albo** e dal registro si hanno:

- a) dalla data della delibera, **per i casi di cui al comma 9 lettere a), b), c), d) ed e)** e per i casi di cui al comma 10;
- b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio abilitativo
- c) alla data dell'istanza di cancellazione volontaria, o ad altra data successiva indicata nell'istanza stessa.

12. **Salva l'ipotesi di cancellazione volontaria su istanza di parte**, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione dall'albo o dal registro, invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della **comunicazione**. **Entro il medesimo termine** l'iscritto puo' chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono **comunicate**, entro quindici giorni, all'interessato.

14. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) ad h) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

15. Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare⁸⁸, **tranne nei seguenti casi:**

- a) difetto originario di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo;**
- b) perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione o per il suo mantenimento;**
- c) conseguimento della pensione d'anzianità con cessazione dell'attività professionale⁸⁹.**

16. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 14 e' anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'**articolo 22** se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

17. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato puo' proporre ricorso al CNF ai sensi dell'art. **61** nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF **provvede⁹⁰** in via sostitutiva.

18. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

⁸⁸ Si segnala che, circa tale previsione, è stata sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione questione di legittimità costituzionale con ordinanza n. 180/2024.

⁸⁹ Cfr. Consiglio nazionale forense 27 dicembre 2023, n. 335.

⁹⁰ In luogo del vigente «può provvedere» ai sensi dell'art. 17, c. 18 l. n. 247, in modo da chiarire che il potere sostitutivo del CNF è doveroso in materia di albi secondo quanto già previsto per il silenzio (art. 17, c. 7 l. n. 247) al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento.

Articolo 29
Incompatibilità

Proposta GdL n. 1	Proposta GdL n. 4
<p>1. La professione di avvocato è incompatibile:</p> <p>a) con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato, e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;</p> <p>b) con l'esercizio dell'attività di notaio;</p> <p>c) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;</p> <p>d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, tranne il caso di società tra avvocati.</p> <p>2. La professione di avvocato è compatibile:</p> <p>a) con l'esercizio da parte dell'avvocato di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;</p> <p>b) con l'esercizio della professione, previa iscrizione nei relativi albi, di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro;</p> <p>c) con la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;</p> <p>d) con la carica di amministratore unico ovvero consigliere delegato o presidente o liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati ⁹¹;</p>	<p>1. La professione di avvocato è incompatibile:</p> <p>a) con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato, e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;</p> <p>b) con l'esercizio dell'attività di notaio;</p> <p>c) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;</p> <p>d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone.</p> <p>2. La professione di avvocato è compatibile:</p> <p>a) con l'esercizio da parte dell'avvocato di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;</p> <p>b) con l'esercizio della professione, previa iscrizione nei relativi albi, di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro;</p> <p>c) con la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;</p> <p>d) con la carica di amministratore unico ovvero consigliere delegato o presidente, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione ovvero liquidatore di società di capitali, anche in forma cooperativa, di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati ;</p>

⁹¹ Tale norma consente all'avvocato di svolgere le funzioni di amministratore di società di capitali; si precisa che, anche per i commercialisti, l'art. 4, comma 2, del D. Lgs 139/2005 prescrive che: "L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico". La formulazione della norma omette il riferimento al

<p>e) con gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;</p> <p>f) con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.</p> <p>3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo</p>	<p>e) con gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;</p> <p>f) con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario;</p> <p>g) con la carica di amministratore di condominio di edifici;</p> <p>h) con l'attività di agente sportivo ovvero con l'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi.</p> <p>3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo</p>
--	--

Articolo 30

Sospensione dall'esercizio professionale

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.
2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

Articolo 31 ⁽⁹²⁾

“perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico”, dato che il mandato è rilasciato dalla stessa società, sicché l'amministratore, in una prospettiva organizzativa, persegue l'interesse sociale.

⁹² Nella riunione del 30 ottobre 2024 il GdL ha valutato l'opportunità di ridimensionare la disciplina dell'istituto, anche in considerazione dell'applicazione non uniforme sul territorio nazionale. La norma nasce in un contesto socio economico completamente diverso caratterizzato dall'ipertrofia degli albi forensi mentre attualmente si assiste ad una flessione significativa delle iscrizioni.

Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense

1. La professione forense deve essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, al fine di garantire la qualità delle prestazioni professionali e tutelare efficacemente i diritti e gli interessi degli assistiti.

2. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

3. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

4. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Articolo 32

Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione⁹³.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione.

Articolo 33

Avvocati degli enti pubblici (⁹⁴)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti nell'albo di cui all'art. 26, comma 1, lett. a). L'iscrizione **nell'albo** è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 4. Commi 3 e 4, **le quali possono essere rese**

⁹³ È stata eliminata la previsione della norma transitoria che conservava il previgente regime di accesso all'albo cassazionisti

⁹⁴ Durante la riunione dell'8 ottobre 2024 è emersa l'opportunità di audire i rappresentanti delle associazioni degli avvocati degli enti pubblici.

esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti contratto di lavoro dipendente. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, va assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

3. I compensi professionali corrisposti dalle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, costituiscono elemento fondamentale del trattamento economico e sono computati ai fini degli emolumenti indiretti e o differiti nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva.

4. Per l'iscrizione **nell'albo** gli interessati devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto **nell'albo** che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

5. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

Titolo III - GdL n. 1

TITOLO III ⁽⁹⁵⁾

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I

L'Ordine Forense

Articolo 34

L'ordine forense

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.
2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
- 3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici aventi carattere associativo: sono partecipi di funzioni pubbliche e di funzioni sussidiarie dello Stato e sono al contempo soggetti esponentiali della categoria degli iscritti. Essi garantiscono il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche dell'attività forense e perseguono finalità di tutela degli assistiti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, e sono finanziati prevalentemente con i contributi degli iscritti. Determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia, senza alcuna dipendenza dallo Stato o altre autorità pubbliche. Ad essi si applicano le sole disposizioni legislative poste per le amministrazioni pubbliche che lo prevedano espressamente e specificatamente.**

Capo II

Ordine Circondariale

Articolo 35

L'ordine circondariale forense

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni ⁽⁹⁶⁾.

⁹⁵ La presente bozza di titolo terzo è stata redatta dall'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense sulla base del dibattito e delle riflessioni emerse nella riunione del Gruppo di lavoro n. 1 tenutasi l'8 ottobre 2024. La bozza non impegna in alcun modo il Consiglio nazionale forense, né il predetto Gruppo di lavoro.

Nella riunione dell'8 ottobre sono state fornite indicazioni sugli artt. 24 – natura giuridica dell'ordine, 25-l'ordine circondariale forense, 26-organi dell'ordine, 27-assemblea, 28-composizione del consiglio dell'ordine (per quest'ultimo solo in parte; non è stata trattata la questione delle regole elettorali) e 31-organo di revisione.

⁹⁶La materia della sede dell'ordine è disciplinata dalla legge 27 marzo 1995, n. 99 (cd. Legge Ricciardi): questa, all'art. 2, secondo periodo, dispone che "Le spese necessarie per illuminazione, riscaldamento, custodia, servizio telefonico ed ogni altro servizio, nonché per forniture e riparazione di mobili, strutture e impianti dei locali medesimi sono a carico dei consigli dell'Ordine. Dopo lunga discussione si è preferito non inserire un richiamo alla sede degli ordini. Da valutare se inserire una norma sul coa Roma che ha sede presso la Corte di cassazione.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo ...
3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il **revisore unico dei conti** ⁽⁹⁷⁾.
4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento del Consiglio Nazionale Forense che ne disciplina il funzionamento e le **forme di finanziamento** ⁽⁹⁸⁾.

Articolo 36

Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto

1. Sono organi dell'ordine circondariale:
 - a) l'assemblea degli iscritti;
 - b) il consiglio;
 - c) il presidente;
 - d) **il vicepresidente**;
 - e) il segretario;
 - f) il tesoriere;
 - g) **il revisore dei conti**.
2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

Articolo 37

L'assemblea

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo **con esclusione dei sospesi per qualsiasi causa** ⁽⁹⁹⁾; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento.....¹⁰⁰.
4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

⁹⁷ Vedi articolo 31, L. 247.

⁹⁸ Nel corso della riunione dell'08.10.2024 è emersa l'opportunità di audire i rappresentanti dei CPO.

⁹⁹ L'eliminazione della previsione per cui l'assemblea elegge il consiglio dell'ordine deriva dalla constatazione che la convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine costituisce una sorta di 'finzione' in quanto l'assemblea si 'riunisce' per più giornate anche non consecutive. In realtà, più che dall'assemblea, il consiglio dell'ordine viene eletto dal corpo elettorale costituito dagli iscritti nell'albo.

¹⁰⁰ Va assunta la decisione politica circa la devoluzione del regolamento al CNF o ad un decreto ministeriale, come prevede al momento attuale l'art. 1, co 3 della legge 247, che contempla, per l'attuazione della legge, decreti ministeriali previo parere CNF, consultazione dei COA, e parere commissioni parlamentari.

Articolo 38

Il consiglio dell'ordine

1. Il consiglio è composto:
 - a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
 - b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
 - c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
 - d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
 - e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila mila iscritti;
 - f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti¹⁰¹;
 - g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.
2. Il consiglio dura in carica un e scade il 31 dicembre del anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.
3. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.
4. Il consiglio elegge il presidente, il **vicepresidente**, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere **due vicepresidenti, uno dei quali viene eletto come vicepresidente vicario**. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
5. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Articolo 39

Modalità di svolgimento delle elezioni dei Consigli dell'ordine e determinazione dei seggi

1. Il Presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio:
 - a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio da eleggere;
 - b) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata nonché le modalità di svolgimento.

¹⁰¹ È stata eliminata la composizione a 25 membri dei Consigli dell'ordine.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il Presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicità notizia

Articolo 40

Convocazione elettorale

- 1. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature, anche in forma di lista.**
- 2. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere nonché l'invito a presentare la propria disponibilità a far parte del seggio elettorale.**
- 3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti, eccetto quelli sospesi dall'esercizio della professione, mediante messaggio di posta elettronica certificata. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine.**
- 4. Quando il numero degli iscritti all'ordine è superiore a cinquecento, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni può essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione sul sito internet dell'ordine.**

Articolo 41

Propaganda elettorale

- 1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.**
- 2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.**

Articolo 42

Candidature

- 1. Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale.**
- 2. Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibilità, sino alle ore dodici del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**
- 3. La presentazione di una lista può essere effettuata da un avvocato a ciò delegato a condizione che essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti.**

4. Il consiglio dell'ordine, dopo aver numerato le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione, comunica l'elenco così formato mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ordine e affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Articolo 43

Formazione delle liste

- 1. Le liste possono recare l'indicazione dei nominativi fino ad un numero pari ai tre quarti di quello complessivo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto. Al fine di assicurare l'equilibrio fra i generi le liste sono formate assicurando che al genere meno rappresentato sia riservata una quota non inferiore a un terzo, arrotondata per difetto, dei candidati presenti nella lista.**
- 2. Ad ogni lista è attribuito, per la sua identificazione, il nome di almeno un componente ovvero un contrassegno o un motto.**
- 3. Fermo quanto previsto **dall'articolo ..., comma 4**, la candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidato con lista è inserito anche nell'elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.**
- 4. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza della candidatura, anche individuale.**

Articolo 44

Seggio elettorale

- 1. Il seggio elettorale è composto da un presidente, un segretario e almeno tre scrutatori, oltre a tre componenti supplenti. Fermo quanto previsto nel periodo che precede, il consiglio dell'ordine, tenuto conto del numero degli iscritti nell'albo, può deliberare di costituire il seggio elettorale in numero dispari fino ad un massimo della metà del numero dei consiglieri da eleggere arrotondato per eccesso. Non possono far parte del seggio elettorale i candidati per l'elezione del consiglio dell'ordine.**
- 2. Il Presidente e il Segretario dell'Ordine, qualora non candidati alle elezioni, sono di diritto componenti del seggio elettorale e assumono rispettivamente la funzione di presidente e segretario.**
- 3. Al fine di costituire il seggio elettorale:**
 - a) nell'avviso di convocazione è riportata la richiesta di disponibilità a far parte del seggio elettorale;**
 - b) gli interessati comunicano la loro disponibilità a mezzo PEC, nei dieci giorni successivi;**
 - c) il consiglio dell'ordine provvede all'individuazione dei componenti mediante estrazione a sorte tra gli iscritti che hanno comunicato la loro disponibilità alla scadenza del termine di cui alla lett. b) del presente comma;**
 - d) fatto salvo quanto disposto al comma 2, il componente con maggiore anzianità di iscrizione è nominato presidente del seggio; il componente con minore anzianità è nominato segretario;**
 - e) qualora non vi sia un numero sufficiente di iscritti che hanno comunicato la loro disponibilità, il Consiglio dell'ordine individua i componenti del seggio tra gli iscritti all'Albo che non siano candidati.**

Articolo 45

Schede elettorali ed espressione del voto

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.
2. Ogni scheda elettorale, contenente un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili ai sensi dell'art. 43 nonché l'eventuale raggruppamento in liste, reca in calce l'espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei principi previsti dalla presente normativa.
3. Le schede elettorali sono consegnate al presidente e al segretario del seggio che le custodiscono. Questi ultimi, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione, vidimate dal presidente o dal segretario.
4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati, ovvero attraverso l'indicazione della lista; in tale ultima ipotesi, il voto attribuito alla lista è computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista. Sono nulle le schede che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale, nonché quelle recanti l'indicazione di più liste.
5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 43 comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 43, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore alla metà del numero massimo determinato ai sensi del citato **articolo, comma 1**, arrotondato per difetto, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Articolo 46

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali presso cui è costituito il consiglio nonché negli altri luoghi indicati dal consiglio.
2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All'interno del seggio elettorale devono essere esposti e depositati, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori:
 - a) l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura;
 - b) l'elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti.
4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.
5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti del seggio elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto.
6. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 6, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.

7. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

8. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;

b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;

c) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.

9. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

11. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

12. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.

13. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

14. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Articolo 47

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza è nulla e non conteggiata;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a);

2. Sono nulle le schede che:

a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 45;

b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. E' nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 43, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

4. E' nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 45, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite della metà indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Articolo 48

Proclamazione degli eletti

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente e dal segretario del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, il seggio elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età⁽¹⁰²⁾.

7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

Articolo 49

Reclami contro i risultati delle elezioni.

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di **quindici** giorni successivi alla proclamazione. **Il reclamo, a pena di inammissibilità, è depositato presso il Consiglio nazionale forense e contestualmente notificato al Consiglio dell'Ordine e ai consiglieri eletti.**¹⁰³ La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Consiglio.

Articolo 50

Durata del mandato ed eleggibilità

¹⁰² Sul punto si segnala la contrarietà degli avv.ti Foglieni e Rocchi riguardo alla formulazione adottata; gli stessi propongono in alternativa quanto segue: <In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più **giovane** per iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il **minore** di età>

¹⁰³ Per il solo reclamo elettorale si è previsto il deposito del reclamo direttamente presso il CNF e non presso l'organo che ha emesso il provvedimento impugnato in modo da garantire al procedimento elettorale la necessaria celerità di trattazione, così riportando la disciplina a quella antevigente (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 9069/2003). Le stesse esigenze hanno suggerito la previsione di porre a carico del reclamante l'onere delle notifiche ai controinteressati.

N.B. Nella riunione del 12.02.2025 il GdL ha ritenuto di sottoporre alla riunione plenaria la scelta di una delle seguenti opzioni relativamente al tema del numero dei mandati consecutivi che possono essere espletati:

- 1) mantenimento del sistema vigente (2 mandati da 4 anni);**
- 2) eliminazione dei limiti di mandato;**
- 3) consentire 3 mandati della durata di 3 anni;**
- 4) consentire 3 mandati della durata di 4 anni.**

1. Il Consiglio resta in carica tre/quattro anni.

2. I consiglieri non possono essere eletti per più di tre/quattro mandati consecutivi.

3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di consigliere non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile. La ricandidatura è possibile trascorsi tre/quattro anni dall'espletamento dell'ultimo mandato.

4. Per l'ipotesi di cui al comma 3, primo periodo, è consentito **esclusivamente per una volta** un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa.

TABELLA A

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4 del numero dei consiglieri, arrotondato per difetto)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere (1/2 dei voti esprimibili, arrotondati per difetto)	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili (1/3 dei voti esprimibili)
5	3	1	1
7	5	2	1
9	6	3	2
11	8	4	2
15	11	5	3
21	15	7	5
25	18	9	6

Articolo 51

Compiti e prerogative del consiglio¹⁰⁴

1. Il consiglio:

- a) provvede alla tenuta **dell'albo, degli elenchi, e del registro dei praticanti**;
- b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio abilitativo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove l'organizzazione di **iniziative formative**¹⁰⁵ ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti secondo quanto disposto dal capo III del titolo I;
- e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi **dell'articolo 9, comma 3**, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui **all'articolo 35, comma 1, lettera s**);
- f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo **50, comma 4**; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito **dall'articolo 50** (¹⁰⁶);
- h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- i) svolge i compiti indicati nell'articolo **...** per controllare la formazione continua degli avvocati;
- l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;
- o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo;
- p) può costituire o aderire ad unioni (¹⁰⁷) regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

¹⁰⁴ IL GdL non ha fornito indicazioni politiche sul presente articolo. Le modifiche proposte sono state apportate dall'Ufficio studi CNF per esigenze di coordinamento formale con altre modifiche relative ad altri articoli.

¹⁰⁵ Cfr. art. 20.

¹⁰⁶ Verificare la correlazione tra il numero dei consiglieri dell'ordine e quello dei consiglieri del CDD (v. art. 50): se si prevede la riduzione del numero dei consiglieri dell'ordine, diminuirà anche il numero dei consiglieri del CDD.

¹⁰⁷ Nel corso della riunione dell'08.10.2024 è emersa l'opportunità di audire le Unioni costituite.

- q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
- r) **sentito il comitato pari opportunità**, garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;
- s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
- t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.
2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:
- a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
- b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio
5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.
6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento. **Nel caso di morosità per più di tre anni il Consiglio dell'ordine provvede alla cancellazione ai sensi dell'art..... comma 9, lett. e)** ⁽¹⁰⁸⁾.

Articolo 52

Sportello per il cittadino

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
2. L'accesso allo sportello è gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.

¹⁰⁸ Cfr. art. 17, comma 9, lett. e): “per gli avvocati morosi sospesi ai sensi dell’art. 29 comma 6, qualora non provvedano al pagamento degli importi dovuti, decorsi 3 anni dalla comminazione della sospensione, fatto salvo il diritto alla reinscrizione in caso di regolarizzazione della propria posizione contributiva”.

4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo ..., comma 3.

Articolo 53

L'organo di revisione

1. **Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio nazionale forense tra una terna di iscritti al registro dei revisori contabili proposta dal consiglio dell'Ordine.**
2. Il revisore dura in carica tre/quattro anni e può essere confermato per non più di due volte consecutive.
3. **Il revisore** verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Articolo 54

Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo ..., comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Articolo 55

Scioglimento del consiglio

1. Il consiglio è sciolto:
 - a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
 - b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
 - c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario¹⁰⁹.

Capo III

Consiglio Nazionale Forense

¹⁰⁹ Occorre disciplinare le competenze del Commissario e le eventuali indennità.

Articolo 56

Durata e composizione

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.
2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

<i>Ipotesi A: senza rotazione territoriale</i>	<i>Ipotesi B: rotazione territoriale per tutti</i>
<p>3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.</p>	<p>3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica</p>

4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un

voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Articolo 57

Compiti e prerogative

1. Il CNF:

- a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, **europeo ed internazionale**, e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;
- c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
- d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;
- e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi **dell'articolo 15, comma 5**;
- f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
- g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui **all'articolo 13**;
- h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
- i) provvede agli adempimenti previsti **dall'articolo 40** per i rapporti con le università e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
- l) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di cui **all'articolo 9, comma 1**;
- m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
- n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
- o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste **nell'articolo 33**;
- p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
- q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

- r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
 - s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;
 - t) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
 - u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:
- a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
 - b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
 - c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

Articolo 58

Competenza giurisdizionale

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché **in materia di albo, registro** e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, **dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati di pari opportunità**¹¹⁰; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. **Si applica l'art. 700 del codice di procedura civile**¹¹¹.
2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.
5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

¹¹⁰ La previsione espressa positivizza il diritto vivente in materia di competenza generalizzata del CNF in materia di elezione degli organi forensi circondariali e distrettuali.

¹¹¹ La previsione espressa positivizza il diritto vivente in materia di necessità costituzionale di poteri cautelari atipici in capo agli organi della giurisdizione.

6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
7. Il ricorso non ha effetto sospensivo, **tuttavia** l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
9. **Le sentenze del Consiglio nazionale forense sono altresì impugnabili per revocazione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile in quanto compatibili¹¹².**

Articolo 59

Funzionamento

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 58 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF resi ai sensi **dell'art. 58, comma 1** hanno natura di sentenza¹¹³.
3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.
4. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

Articolo 60

Eleggibilità e incompatibilità

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.
4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

¹¹² La previsione espressa positivizza il diritto vivente in materia di impugnazione delle sentenze del CNF in via di applicazione suppletiva delle disposizioni del codice di procedura civile.

¹¹³ Si è eliminato l'attuale riferimento alle sole decisioni in materia di «impugnazioni di delibere dei consigli distrettuali di disciplina» (art. 37, c. 2 l. n. 247) atteso che tutte le decisioni emesse dal CNF in sede giurisdizionale hanno natura di sentenza.

Capo IV
Congresso Nazionale Forense

Articolo 61
Congresso nazionale forense

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.
2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.
3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo congressuale **forense con mandato e durata(da allineare con mandati coa)** chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

Titolo IV - GdL n. 2

TITOLO IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Articolato elaborato dal Gruppo	Proposte/rilievi del CNF¹¹⁴
Art. 62 (Coordinamento con gli studi universitari in Giurisprudenza)	Art. 62¹¹⁵ (Coordinamento con gli studi universitari in Giurisprudenza)
1. Al fine di promuovere il coordinamento tra l'accesso alla professione di avvocato e gli studi universitari in Giurisprudenza, il Ministro dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale forense e nel rispetto dell'autonomia universitaria, linee guida	1. Al fine di promuovere il coordinamento tra l'accesso alla professione di avvocato e gli studi universitari in Giurisprudenza, il CNF e la Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e di Scienze giuridiche promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e senza nuovi o

¹¹⁴ Nella colonna di destra è riportata, ove necessario, una versione alternativa di alcune disposizioni, come risultante dalle osservazioni e proposte di modifica formulate dal Plenum del Consiglio Nazionale Forense nella seduta straordinaria del 29 ottobre 2024. Sono evidenziate **in grassetto**, nella colonna di destra, le differenze tra le due formulazioni.

¹¹⁵ Pur avendo formulato auspici sulla necessaria riforma dell'ordinamento degli studi di Giurisprudenza, il gruppo di lavoro non ha ritenuto opportuno intervenire sul medesimo, trattandosi di materia estranea all'ordinamento forense e riservata in larga parte all'autonomia universitaria. Rispetto all'attuale quadro normativo, il gruppo di lavoro è invece intervenuto nel senso di potenziare l'attuale sistema di convenzioni con le università, prefigurato dall'articolo 40 della legge n. 247/12, dettagliandone disciplina e contenuto e – in particolare – coordinando l'eventuale istituzione di indirizzi o moduli di preparazione al tirocinio con l'anticipazione di un semestre di tirocinio nel corso dell'ultimo anno di studi. Posta questa premessa comune – che segna la differenza principale rispetto al modello attuale – i testi riportati nelle due colonne si differenziano perché: 1) il testo del gruppo di lavoro rinvia a un decreto del Ministro dell'Università la definizione di linee guida volte all'istituzione di indirizzi e moduli, dettagliando i contenuti dei medesimi, mentre il testo proposto dal CNF rinvia alle convenzioni, pur precisandone il contenuto; 2) il testo elaborato dal gruppo di lavoro prevede che la frequenza degli indirizzi professionalizzanti sia **sempre** accompagnata dall'anticipazione di un semestre di tirocinio, mentre il testo proposto dal CNF rende tale possibilità solo eventuale.

<p>finalizzate a integrare il corso di studi in Giurisprudenza (classe di laurea LMG-01) con l'introduzione di indirizzi o moduli di preparazione al tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato.</p> <p>2. Gli indirizzi e i moduli di cui al comma 1 includono:</p> <p>a) l'insegnamento e la conoscenza dell'ordinamento e della deontologia professionale, ivi comprese nozioni di base in relazione all'organizzazione dello studio professionale e ai profili di contabilizzazione e rendicontazione del reddito anche a fini fiscali;</p> <p>b) approfondimenti teorico/pratici sulla scrittura giuridica così come sulle tecniche di argomentazione orale in giudizio;</p> <p>c) uno o più corsi dedicati agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e alla mediazione, anche con riferimento alle tecniche della mediazione, della gestione e della risoluzione dei conflitti;</p> <p>d) almeno un corso dedicato agli strumenti e alle tecniche di giustizia riparativa;</p> <p>e) corsi, esami e laboratori pratici relativi alla digitalizzazione del processo e della professione;</p> <p>f) il potenziamento dell'approfondimento casistico e delle cliniche legali, con una focalizzazione specifica sulla elaborazione degli argomenti e delle strategie difensive, sia sul piano processuale che sul piano sostanziale.</p> <p>3. Gli indirizzi di cui ai commi 1 e 2 sono collocati nell'ultimo biennio del corso di studi e presuppongono il conseguimento dei crediti formativi unitari negli insegnamenti fondamentali, secondo quanto previsto dagli ordinamenti universitari.</p>	<p>maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra i Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze giuridiche e le facoltà di Giurisprudenza e gli ordini forensi anche favorendo l'integrazione del corso di studi in Giurisprudenza (classe di laurea LMG-01) mediante l'introduzione di indirizzi o moduli di preparazione al tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato.</p> <p>2. <i>Sopprimere il comma.</i></p> <p>2. Gli indirizzi di cui al comma 1, ove istituiti, sono collocati nell'ultimo biennio del corso di studi e presuppongono il conseguimento dei crediti formativi unitari negli insegnamenti fondamentali, secondo quanto previsto dagli</p>
---	--

<p>4. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e delle Scuole forensi nell'organizzazione dei moduli e nell'erogazione degli insegnamenti.</p> <p>5. La frequenza degli indirizzi professionalizzanti di cui al presente articolo è di regola accompagnata, per almeno un semestre, dall'anticipazione del tirocinio secondo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3.</p>	<p>ordinamenti universitari.</p> <p>3. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e delle Scuole forensi nell'organizzazione dei moduli e nell'erogazione degli insegnamenti.</p> <p>4. La frequenza degli indirizzi professionalizzanti di cui al presente articolo può essere accompagnata, per almeno un semestre, dall'anticipazione del tirocinio secondo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3.</p>
<p>Art. 63¹¹⁶ <i>(Tirocinio per l'accesso alla professione forense)</i></p>	
<p>1. Il tirocinio ha l'obiettivo di assicurare la preparazione pratica all'esercizio della professione forense, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge, nonché la formazione teorica attraverso la frequenza con profitto di un corso di formazione.</p> <p>2. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi ed è finalizzato:</p> <p>a) a promuovere l'acquisizione di competenze nelle materie oggetto dell'esame di Stato per l'accesso alla professione;</p> <p>b) a favorire nel praticante la conoscenza dell'ordinamento e della deontologia forense attraverso la formazione teorica e la preparazione pratica allo svolgimento della professione, anche con riferimento ai rapporti con il Consiglio dell'Ordine, con il Consiglio Nazionale Forense e con le altre istituzioni forensi, nonché ai profili deontologici dell'esercizio dell'attività professionale;</p> <p>c) all'acquisizione di competenze teoriche e pratiche in relazione alla gestione dello studio legale e dell'attività professionale, sia con riferimento agli aspetti organizzativi sia con riferimento agli aspetti fiscali e previdenziali.</p> <p>3. I Consigli dell'Ordine vigilano sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio mediante controlli semestrali, che possono includere colloqui individuali con il praticante e con l'avvocato presso cui svolge il tirocinio.</p> <p>4. Presso ciascun Consiglio dell'Ordine è tenuto un Registro dei praticanti. L'iscrizione nel Registro è condizione necessaria per lo svolgimento del tirocinio. Per l'iscrizione nel registro</p>	

¹¹⁶ In **grassetto** le più rilevanti differenze tra l'articolo 63 e l'attuale formulazione dell'articolo 41 della legge n. 247/12. In generale, l'indirizzo del gruppo di lavoro è stato quello di ridefinire la disciplina del tirocinio, adeguandola all'esigenza di una sua più chiara ed esclusiva finalizzazione alla preparazione all'esercizio della professione forense, distinguendo con chiarezza – pur assicurandone il coordinamento – le aree dell'articolazione pratica del tirocinio, e cioè le sue concrete modalità di svolgimento e della formazione teorico-pratica del tirocinante, con l'obiettivo precipuo di rendere attrattiva la pratica forense.

dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Titolo II della presente legge.

Art. 64 (Contenuto del tirocinio)	Art. 64 ¹¹⁷ (Contenuto del tirocinio)
<p>1. Il tirocinio è svolto presso un avvocato con anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni e comporta la frequenza continuativa dello studio legale nonché l'affiancamento effettivo dell'avvocato nello svolgimento dell'attività professionale per l'intera durata del tirocinio.</p> <p>2. Il tirocinio può essere altresì svolto, per l'intera durata, presso l'Avvocatura dello Stato o, per non più di dodici mesi, presso l'ufficio legale di un ente pubblico. Per non più di sei mesi, il tirocinio può essere altresì svolto in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.</p> <p>3. Per non più di sei mesi, il tirocinio può essere svolto durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea. Durante il semestre di tirocinio anticipato, il praticante è esonerato dalla frequenza del</p>	<p>1. IDENTICO</p> <p>2. Il tirocinio può essere altresì svolto, per l'intera durata, presso l'Avvocatura dello Stato o, per non più di dodici mesi, presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici. Per non più di sei mesi, il tirocinio può essere altresì svolto in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.</p> <p>3. IDENTICO</p>

¹¹⁷ L'articolo 64 ricalca nella struttura – ma con significative differenze di contenuto – l'attuale formulazione dell'articolo 41. Le principali differenze rispetto all'assetto attuale risiedono: a) nella **centralità della frequenza dello studio legale**, come modalità elettiva di svolgimento della pratica, che non deve essere pregiudicata dall'eventuale contemporaneo svolgimento di attività di lavoro subordinato; b) dal **superamento dell'attuale sistema di equipollenze** e, in particolare, con la frequenza di uffici giudiziari; c) dalla possibilità di svolgere **per l'intero periodo** il tirocinio presso l'avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico (*NB: qui la proposta del gruppo di lavoro è quella di restringere la frequenza dell'ufficio legale dell'ente pubblico a soli dodici mesi*); d) nel **ritorno al previgente sistema dell'abilitazione al patrocinio** (con alcune lievi differenze tra il testo elaborato dal gruppo di lavoro e il testo proposto dal CNF), con la precisazione che il praticante abilitato debba dotarsi di polizza assicurativa; e) nella più **puntuale disciplina dei controlli semestrali**; f) nel chiarimento che condizione per l'ottenimento del certificato di compiuta pratica sia **anche** l'avvenuto superamento con profitto del corso di formazione obbligatorio. Infine, mentre il testo elaborato dal gruppo di lavoro mantiene l'attuale rinvio al decreto del Ministro della Giustizia per l'adozione della disciplina regolamentare, il testo proposto dal CNF prevede invece che il regolamento sia adottato dal CNF medesimo.

<p>corso di formazione obbligatorio di cui all'articolo 65.</p> <p>4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. La sussistenza delle ragioni ostative al contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato è valutata dal Consiglio dell'Ordine sulla base del contratto di lavoro.</p> <p>5. Il tirocinio può essere interrotto, facendone motivata richiesta al Consiglio dell'Ordine. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.</p> <p>6. Lo svolgimento del tirocinio non comporta di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Decorsi sei mesi, al praticante può essere riconosciuto con apposito contratto un compenso commisurato all'effettivo apporto professionale. Al praticante è in ogni caso dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio di attività per conto dello studio presso cui svolge il tirocinio.</p> <p>7. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione, il praticante può chiedere di essere abilitato al patrocinio mediante iscrizione in apposita sezione del Registro. Il praticante abilitato può esercitare la professione:</p> <p>a) in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace per cause di valore non superiore a 25.000 euro;</p> <p>b) in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace e in quelli per reati contravvenzionali.</p>	<p>4. IDENTICO</p> <p>5. IDENTICO</p> <p>6. IDENTICO</p> <p>7. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione, il praticante può chiedere di essere abilitato al patrocinio mediante iscrizione in apposita sezione del Registro. Il praticante abilitato può esercitare la professione:</p> <p>a) in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace per cause di valore non superiore a 25.000 euro;</p> <p>b) in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace e in quelli per contravvenzioni ovvero delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva. [oppure: "e nei procedimenti di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale"]</p> <p>8. IDENTICO</p>
--	---

<p>8. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni e non può comunque protrarsi oltre il termine entro cui è possibile mantenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti.</p> <p>9. Il praticante abilitato al patrocinio è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti ed è tenuto a comunicarne gli estremi al cliente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9.</p> <p>10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso un altro Consiglio dell'Ordine. Il trasferimento è autorizzato dal Consiglio dell'Ordine di provenienza, che rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto e che deve essere allegato alla domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine del luogo in cui si intende proseguire il tirocinio. Gli effetti della cancellazione dall'Albo di provenienza si producono solo al momento dell'iscrizione nel Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine del luogo in cui si intende proseguire il tirocinio.</p> <p>11. Al termine del tirocinio, ove lo stesso sia stato svolto effettivamente e con profitto anche con riferimento alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 65, il Consiglio dell'Ordine rilascia al praticante un certificato di compiuto tirocinio. Il certificato non può essere rilasciato decorsi sei anni dalla data dell'iscrizione nel Registro.</p> <p>12. Il praticante avvocato è ammesso a</p>	<p>9. IDENTICO</p> <p>10. IDENTICO</p> <p>11. IDENTICO</p> <p>12. IDENTICO</p>
---	--

<p>sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.</p> <p>13. Il Ministro della giustizia adotta con proprio decreto, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, il regolamento che disciplina:</p> <p>a) le modalità di svolgimento del tirocinio e i criteri minimi per la valutazione del suo effettivo svolgimento, in termini di affari trattati e udienze, anche svolte in forma cartolare ovvero mediante partecipazione a procedimenti di soluzione delle liti alternativi alla giurisdizione, in numero non inferiore a venti per semestre e ad esclusione di quelle di mero rinvio;</p> <p>b) le modalità di verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio da parte del Consiglio dell'Ordine, ivi comprese le modalità di elaborazione delle relazioni semestrali da parte del praticante e dell'avvocato presso cui svolge il tirocinio e i criteri per la loro valutazione, che possono anche consistere, ove necessario, nello svolgimento di colloqui individuali;</p> <p>c) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;</p> <p>d) le modalità di rilascio del certificato di compiuto tirocinio.</p>	<p>13. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con proprio regolamento:</p> <p>a) le modalità di svolgimento del tirocinio e i criteri minimi per la valutazione del suo effettivo svolgimento, in termini di affari trattati e udienze, anche svolte in forma cartolare ovvero mediante partecipazione a procedimenti di soluzione delle liti alternativi alla giurisdizione, in numero non inferiore a venti per semestre e ad esclusione di quelle di mero rinvio;</p> <p>b) le modalità di verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio da parte del Consiglio dell'Ordine, ivi comprese le modalità di elaborazione delle relazioni semestrali da parte del praticante e dell'avvocato presso cui svolge il tirocinio e i criteri per la loro valutazione, che possono anche consistere, ove necessario, nello svolgimento di colloqui individuali;</p> <p>c) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;</p> <p>d) le modalità di rilascio del certificato di compiuto tirocinio.</p>
<p>Art. 65¹¹⁸ (Formazione del praticante)</p>	

¹¹⁸ In **grassetto** le principali novità rispetto tra l'articolo 65 e l'attuale formulazione dell'articolo 43. La disciplina della formazione obbligatoria è resa più organica e stringente, come risulta in particolare dagli articoli 66 e 67 (o dal solo articolo 66, nel testo della colonna di destra).

<p>1. Il tirocinio per l'accesso alla professione consiste, oltre che nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 64, nella frequenza con profitto per tutta la durata del tirocinio medesimo di un corso di formazione.</p> <p>2. La frequenza con profitto del corso di formazione risulta dal superamento di una prova finale.</p> <p>3. La frequenza del corso di formazione è obbligatoria e può essere sostituita unicamente dal conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, fatto salvo lo svolgimento della prova finale di cui all'articolo 66 [o 67]¹¹⁹.</p>	
<p>Art. 66 (Scuole forensi)</p>	<p>Art. 66¹²⁰ (Scuole forensi e contenuto della formazione)</p>
<p>1. I corsi di formazione per i praticanti sono organizzati dalle Scuole forensi, istituite dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dai soggetti accreditati dal Consiglio Nazionale Forense.</p> <p>2. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina, con proprio regolamento:</p> <p>a) le modalità di istituzione delle Scuole forensi da parte dei Consigli dell'Ordine, individuando i criteri organizzativi e dimensionali minimi delle stesse e disciplinando le modalità di istituzione delle Scuole in collaborazione tra più Consigli</p>	<p>1. I corsi di formazione per i praticanti sono organizzati dalle Scuole forensi, istituite dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dai soggetti accreditati dal Consiglio Nazionale Forense, sulla base di requisiti e criteri uniformi secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2.</p> <p>2. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina, con proprio regolamento:</p> <p>a) le modalità di istituzione delle Scuole forensi da parte dei Consigli dell'Ordine, individuando i criteri organizzativi e dimensionali minimi delle stesse e disciplinando le modalità di istituzione delle Scuole in collaborazione tra più Consigli</p>

¹¹⁹ La formulazione definitiva del richiamo dipenderà dalla scelta tra i due testi in comparazione.

¹²⁰ Gli articoli 66 e 67 – e, nel caso del testo proposto dal CNF, il solo articolo 66 (che li accorpa) - mantengono l'attuale impostazione di fondo, che prevede cioè un obbligo formativo contestuale e parallelo rispetto alla frequenza dello studio.

L'obbligo formativo viene però reso sostenibile, sia per i tirocinanti (in termini di costi e carico orario) sia per i soggetti erogatori e, in primo luogo, per le Scuole forensi gestite dai COA che mantengono un ruolo primario nell'organizzazione dei corsi. In particolare, viene assicurata, prefigurandola già in sede legislativa, **l'omogeneità dei piani didattici** a livello nazionale in modo da superare le notevoli disomogeneità riscontrabili a livello territoriale con riferimento così come i criteri di selezione dei docenti, per assicurare l'adeguatezza dell'offerta formativa. Quanto ai **contenuti**, si prevede che la formazione riguardi i seguenti ambiti disciplinari: a) redazione di atti giudiziari; b) tecnica di ricerca del precedente giurisprudenziale; c) teoria e pratica del linguaggio giuridico; d) materie sostanziali e processuali distinte per macro aree (civile, penale, amministrativo); e) ordinamento, deontologia e previdenza forense; e) utilizzo degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale nell'esercizio dell'attività professionale; f) organizzazione dello studio legale, anche sotto il profilo fiscale e tecniche di promozione dell'attività professionale, nei limiti consentiti dal Codice deontologico. Vengono poi prefigurate – rinviandone la disciplina di dettaglio al regolamento - le **modalità di verifica dell'apprendimento**, affinché ne venga assicurata l'omogeneità a livello nazionale. **Si prevede che il superamento della prova finale sia condizione per ottenere il certificato di compiuta pratica e per accedere all'esame di Stato.**

<p>dell'Ordine;</p> <p>b) i criteri di accreditamento, con cadenza annuale, degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione per i praticanti, assicurando il rispetto da parte di essi di requisiti uniformi su tutto il territorio nazionale, in relazione all'accessibilità della frequenza dei corsi e alla loro sostenibilità economica per il praticante;</p> <p>c) i criteri di selezione dei docenti e le modalità di svolgimento della prova finale dell'apprendimento, secondo quanto previsto dalla presente legge.</p>	<p>dell'Ordine;</p> <p>b) i criteri di accreditamento, con cadenza annuale, degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione per i praticanti, assicurando il rispetto da parte di essi di requisiti uniformi su tutto il territorio nazionale, in relazione all'accessibilità della frequenza dei corsi e alla loro sostenibilità economica per il praticante;</p> <p>c) i criteri di selezione dei docenti, uniformi per le Scuole forensi e per i soggetti di cui alla lettera b), assicurando che gli stessi siano selezionati tra avvocati con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione nell'Albo e da ricercatori e professori di ruolo nelle università, in materie giuridiche, purché iscritti nell'Albo degli avvocati e che, nella selezione dei docenti, si tenga conto del livello di specializzazione, del volume e della qualità dell'attività professionale, delle pubblicazioni e della precedente attività di formazione svolta, nonché dell'assenza di precedenti disciplinari;</p> <p>d) l'organizzazione dei corsi di formazione, gli orari e le modalità di svolgimento delle lezioni assicurando la loro sostenibilità sul piano logistico-organizzativo e la loro compatibilità con lo svolgimento del tirocinio presso lo studio legale;</p> <p>e) la possibilità di svolgere formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario con esclusivo riferimento alle lezioni frontali a carattere teorico, assicurando adeguate forme di controllo dell'effettività della frequenza;</p> <p>f) l'omogeneità dei piani didattici a livello nazionale, con riferimento ai seguenti ambiti disciplinari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) redazione di atti giudiziari; 2) tecnica di ricerca del precedente giurisprudenziale, anche con riferimento all'utilizzo di strumenti digitali; 3) teoria e pratica del linguaggio giuridico;
--	--

4) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto tributario;

5) diritto processuale civile, procedura penale, diritto del processo amministrativo e disciplina del processo dinanzi alle altre giurisdizioni speciali, anche con riferimento al processo telematico;

6) ordinamento, deontologia e previdenza forense;

7) utilizzo degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale nell'esercizio dell'attività professionale;

8) organizzazione dello studio legale, anche sotto il profilo fiscale e tecniche di promozione dell'attività professionale, nei limiti consentiti dal Codice deontologico.

g) le modalità di svolgimento della prova finale dell'apprendimento, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. Le modalità di verifica dell'apprendimento consistono nello svolgimento di una unica prova finale, avente ad oggetto la redazione di un atto giudiziario a scelta del praticante in materia civile, penale o amministrativa. Le modalità di svolgimento della prova secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.

3. Gli elaborati sono valutati da una commissione composta da soggetti in possesso dei requisiti per la selezione come docente dei corsi di formazione. Nelle Scuole Forensi istituite dal Consiglio dell'Ordine, la commissione è nominata dai competenti organi della Scuola. Per la verifica finale dei corsi erogati dai soggetti accreditati ai sensi del comma 2, lett. b)¹²¹, la Commissione è nominata, per ciascun corso, dal Consiglio dell'Ordine distrettuale assicurando la presenza di un componente designato dal soggetto erogatore.

¹²¹ La formulazione definitiva del richiamo dipenderà dalla scelta tra i due testi in comparazione.

	<p>4. Il superamento della prova finale del corso è condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 67 (Contenuto della formazione)</p> <p>1. I corsi di formazione, comunque erogati, si svolgono di regola il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. La formazione a distanza è consentita nel limite del 40 per cento del monte orario con esclusivo riferimento alle lezioni frontali a carattere teorico, in modalità sincrona e solo ove vengano assicurate adeguate forme di controllo dell'effettività della frequenza, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5.</p> <p>2. Il regolamento di cui all'articolo 66 assicura l'omogeneità dei piani didattici a livello nazionale, con riferimento ai seguenti ambiti disciplinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) redazione di atti giudiziari; b) tecnica di ricerca del precedente giurisprudenziale, anche con riferimento all'utilizzo di strumenti digitali; c) teoria e pratica del linguaggio giuridico; d) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; e) diritto processuale civile, procedura penale, diritto del processo amministrativo, anche con riferimento al processo telematico; e) ordinamento, deontologia e previdenza forense; f) utilizzo degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale nell'esercizio dell'attività professionale; g) organizzazione dello studio legale, anche sotto il profilo fiscale e tecniche di promozione dell'attività professionale, nei limiti consentiti dal Codice deontologico. <p>3. Il regolamento di cui all'articolo 5 detta</p>	<p style="text-align: center;">CONFLUISCE NELL'ARTICOLO 66</p>

<p> criteri uniformi per la selezione dei docenti, assicurando che gli stessi siano selezionati, dai competenti organi delle Scuole e degli altri soggetti organizzatori, tra avvocati con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione nell'Albo e da ricercatori e professori di ruolo nelle università, in materie giuridiche, purché iscritti nell'Albo degli avvocati. Nella selezione dei docenti si tiene conto del livello di specializzazione, del volume e della qualità dell'attività professionale, delle pubblicazioni e della precedente attività di formazione svolta, nonché dell'assenza di precedenti disciplinari. </p> <p> 4. Le modalità di verifica dell'apprendimento consistono nello svolgimento di una unica prova finale, avente ad oggetto la redazione di un atto giudiziario a scelta del praticante in materia civile, penale o amministrativa. Le modalità di svolgimento della prova secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5. </p> <p> 5. Gli elaborati sono valutati da una commissione composta da soggetti in possesso dei requisiti per la selezione come docente dei corsi di formazione. Nelle Scuole Forensi istituite dal Consiglio dell'Ordine, la commissione è nominata dai competenti organi della Scuola. Per la verifica finale dei corsi erogati dai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 66, comma 2, lett. b), la Commissione è nominata, per ciascun corso, dal Consiglio dell'Ordine distrettuale assicurando la presenza di un componente designato dal soggetto erogatore. </p> <p> 5. Il superamento della prova finale del corso è condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato. </p>	

<p style="text-align: center;">Art. 68 <i>(Esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 68¹²² <i>(Esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato)</i></p>
<p>1. L'esame di Stato si svolge in una doppia sessione annuale e si articola in una prova scritta e in una prova orale.</p> <p>2. La prova scritta consiste nella redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. La prova si svolge in presenza mediante sistemi di videoscrittura e al candidato è consentito l'uso dei codici annotati con la sola giurisprudenza.</p> <p>3. La prova orale consiste in un colloquio avente ad oggetto:</p> <p>a) la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo;</p> <p>b) la risposta a un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato, a un quesito in una materia di diritto sostanziale a scelta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo e un quesito in una materia a scelta tra diritto commerciale, diritto costituzionale e diritto dell'Unione Europea;</p> <p>c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.</p>	<p>1. IDENTICO</p> <p>2. IDENTICO</p> <p>3. La prova orale consiste in un colloquio avente ad oggetto:</p> <p>a) la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo;</p> <p>b) la risposta a un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato, a un quesito in una materia di diritto sostanziale a scelta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo e un quesito in una materia a scelta tra diritto commerciale, diritto costituzionale, diritto dell'Unione Europea e diritto tributario;</p> <p>c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.</p>

¹²² Il testo proposto dal gruppo di lavoro e quello elaborato dal CNF si differenziano unicamente sotto il profilo dell'inclusione, tra le materie oggetto del colloquio orale, del **diritto tributario**. La nuova disciplina dell'esame si differenzia notevolmente da quella attuale. Si prevede che l'esame si svolga in **doppia sessione annuale** e sia articolato in **una sola prova scritta** – consistente nella redazione di un atto giudiziario – e in una **composita prova orale**, consistente nella soluzione di un caso pratico (vale a dire un parere reso in forma orale) e nella risposta a quattro quesiti: a) in una materia processuale a scelta; b) in una materia caratterizzante a scelta tra diritto civile, penale o amministrativo; c) in una materia a scelta tra diritto commerciale, diritto costituzionale, diritto dell'Unione Europea (cui si aggiunge, nella proposta del CNF, anche il diritto tributario); d) in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense. La scelta di ridurre le prove scritte a una soltanto si lega, in particolare, all'innovazione relativa alla più dettagliata disciplina della prova finale del corso di formazione obbligatorio il cui superamento, come già ricordato, è condizione per l'accesso all'esame di Stato.

<p>4. Al termine del colloquio orale, la commissione verifica la conoscenza della lingua inglese da parte del candidato mediante lettura e traduzione orale di un breve testo giuridico.</p> <p>5. La commissione di esame è nominata per ciascuna sessione con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione.</p> <p>6. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione formata da cinque componenti effettivi e cinque supplenti con lo stesso criterio di cui al comma 5.</p> <p>7. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio di cui al comma 5 ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.</p> <p>8. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.</p> <p>9. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.</p>	<p>4. IDENTICO</p> <p>5. IDENTICO</p> <p>6. IDENTICO</p> <p>7. IDENTICO</p> <p>8. IDENTICO</p> <p>9. IDENTICO</p> <p>10. IDENTICO</p>
--	---

<p>10. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.</p>	<p>11. IDENTICO</p>
<p>11. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 30 punti. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto.</p>	<p>12. IDENTICO</p>
<p>12. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.</p>	<p>13. IDENTICO</p>
<p>13. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.</p>	<p>14. IDENTICO</p>
<p>14. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato su proposta del CNF entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:</p> <p>a) le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le modalità in cui è assicurata la pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione;</p> <p>b) i criteri di valutazione della prova scritta e di quella orale, da effettuare sulla base dei seguenti criteri: 1) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; 2)</p>	

<p>dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; 3) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; 4) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; 5) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 69¹²³ <i>(Disciplina transitoria per il tirocinio e per l'esame di Stato)</i></p> <p>1. Le disposizioni di cui al presente Titolo/Capo si applicano ai tirocini iniziati dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 64, comma 13, 66, comma 2¹²⁴ e 68, comma 14.</p> <p>2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le Scuole forensi già costituite adeguano i loro ordinamenti a quanto previsto dalla presente legge.</p> <p>3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti che abbiano organizzato o intendano organizzare corsi di formazione obbligatori per i praticanti presentano apposita istanza di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense.</p> <p>4. Nelle more degli adempimenti previsti dai commi 2 e 3, è comunque consentita l'erogazione dei corsi di formazione anche ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.</p>	

Titolo V - GdL n. 5

TITOLO V DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I Disposizioni generali

Articolo 70¹²⁵

Consigli distrettuali di disciplina

1. Il potere disciplinare **sugli iscritti agli albi, e registri** appartiene ai Consigli Distrettuali di Disciplina forense.
2. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina **ha sede nel capoluogo distrettuale**, ed è composto da **membri eletti dai COA circondariali entro il 31 dicembre del secondo anno della consiliatura ordinaria ed entra in carica il 1° gennaio successivo.**

¹²³ In **grassetto** le più rilevanti differenze rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 48 della legge n. 247/12.

¹²⁴ La formulazione definitiva del richiamo dipenderà dalla scelta tra i due testi in comparazione.

¹²⁵ Disciplina mutuata dal regolamento CNF n. 1/2014.

3. **Ciascun COA elegge due consiglieri per i COA composti da cinque membri, tre consiglieri per i COA composti da sette membri, quattro consiglieri per i COA composti da nove membri, cinque consiglieri per i COA composti da undici membri, sei consiglieri di disciplina per i COA composti da quindici membri, sette consiglieri per i COA composti da ventuno membri, e otto consiglieri per i COA composti da venticinque membri. Almeno un terzo dei membri eletti dai singoli COA deve appartenere al genere meno rappresentato.**
4. **Il mandato ha durata quadriennale¹²⁶. I Consiglieri distrettuali non possono essere eletti consecutivamente più di due volte.**
5. **Possono essere eletti coloro che non hanno subito una sanzione disciplinare, sono in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi e con gli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del COA e di Cassa Forense.**
6. **Il Consiglio Distrettuale di Disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da tre titolari e due supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.**
7. **Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con proprio regolamento l'elezione, il funzionamento dei Consigli Distrettuali di Disciplina e il procedimento disciplinare.**

Articolo 71

Competenza disciplinare

1. **Per il procedimento disciplinare è competente il Consiglio Distrettuale di Disciplina del distretto di iscrizione oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto di rilievo disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 79.**
2. **Qualora la notizia del fatto di rilievo disciplinare provenga o riguardi condotte dei Delegati di Cassa Forense, componenti OCF, Consiglieri degli Ordini e Consiglieri del CDD del Distretto, la competenza spetta al Consiglio Distrettuale di Disciplina territorialmente vicinore per come individuato con il regolamento del Consiglio nazionale forense di cui all'art. 70, comma 7. La disposizione si applica anche nell'ipotesi in cui la segnalazione disciplinare provenga dal Consigliere nazionale forense del Distretto.**
3. **Sul conflitto di competenza insorto fra Consigli Distrettuali di Disciplina si pronuncia il Consiglio Nazionale Forense a cui sono rimessi gli atti.**
4. **L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata e circostanziata notizia al Consiglio Distrettuale competente quando nei confronti di un iscritto:**
 - a) è esercitata l'azione penale;
 - b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
 - c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
 - d) sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio¹²⁷.
5. **La cancellazione dall'albo, o registro dell'iscritto dopo la comunicazione della notizia dell'illecito interrompe il procedimento disciplinare ovvero il giudizio di impugnazione. In caso di reiscrizione, il Consiglio dell'Ordine comunica prontamente al CDD o al Consiglio Nazionale Forense la circostanza al fine della prosecuzione del procedimento interrotto. Il termine di prescrizione è sospeso nel periodo di interruzione per cancellazione.**

¹²⁶ Da coordinare con la durata prevista per il mandato dei consiglieri dell'ordine

¹²⁷ Cfr. art. 51 comma 3, L. 247

Articolo 72

Contenuto della decisione

1. Con il **provvedimento** che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
 - a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
 - b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione¹²⁸.

Articolo 73

Sanzioni¹²⁹

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
4. La radiazione consiste nella **cancellazione dall'albo** o registro e si applica per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi **sei anni** dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre l'anno successivo alla scadenza di tale termine.

Articolo 74

Richiamo verbale

1. Il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, è **motivatamente deliberato dall'Assemblea del Consiglio Distrettuale di Disciplina** in caso di infrazioni lievi e scusabili dell'iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento.
2. **Il richiamo verbale è formalizzato mediante notifica all'iscritto del provvedimento a firma del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina contenente l'avviso che avverso lo stesso è ammessa opposizione nel termine di 15 giorni.**
3. **In caso di opposizione il Presidente del CDD assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore che provvederà ai sensi dell'art. 81.**
4. **Il richiamo verbale non opposto non è impugnabile e della sua adozione è data comunicazione al COA dell'iscritto ai soli fini della sua annotazione nella scheda personale.**

Articolo 75

Prescrizione dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

¹²⁸ È stato eliminato il richiamo verbale di cui all'art. 52 L. 247/2012.

¹²⁹ Cfr. art. 53, L. 247/2012.

2. **Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi previsti dagli articoli 71 comma 5 , 76 comma 2, 84 comma 4 e 85, comma 5.**

3. Il termine della prescrizione è interrotto dalla comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF sul ricorso.

4. Da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine di prescrizione, ma in nessun caso il termine ordinario può essere prolungato di oltre un quarto. A tal fine non si computa il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso.

Articolo 76¹³⁰

Rapporto con il processo penale

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti.

2. **Nel caso di condotta per la quale è pendente indagine penale ovvero è esercitata l'azione penale, il procedimento disciplinare aperto per i medesimi fatti può essere motivatamente sospeso per l'acquisizione degli atti di indagine e di istruttoria dibattimentale che siano ritenuti indispensabili per l'accertamento del fatto disciplinarmente rilevante. In ogni caso il termine di prescrizione rimane sospeso soltanto fino al deposito del provvedimento penale che definisce il primo grado.**

3. **Ai fini di cui agli artt. 651 e 651 bis c.p.p.**, il procedimento disciplinare è riaperto innanzi al medesimo CDD:

a) su istanza di parte, nel caso di decisione disciplinare di condanna, qualora sui medesimi sia intervenuta sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;

b) d'ufficio, nel caso di decisione disciplinare di proscioglimento, qualora nel corso del procedimento disciplinare non siano state acquisite le prove che hanno fondato la condanna penale.

4. Il Presidente del CDD delibera la riapertura del procedimento con assegnazione a diversa sezione e diverso consigliere istruttore che procede ai sensi dell'art. 12. **Il provvedimento di riapertura sospende l'esecuzione delle sanzioni disciplinari in corso.**

Articolo 77

Comunicazioni e notifiche

1. **Ogni provvedimento, comunicazione o notifica del Consiglio Distrettuale di Disciplina è effettuato alle parti a mezzo Posta Elettronica Certificata e, solo in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Ufficiale Giudiziario.**

2. **Il CDD comunica al segnalante, anche a mezzo posta elettronica semplice, la chiusura del procedimento con delibera di archiviazione, applicazione di richiamo verbale o decisione all'esito di dibattimento.**

Articolo 78

Poteri ispettivi del CNF

1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta.

¹³⁰ V. artt. 54 e 55, l. n. 247.

2. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza di uno o più componenti dei consigli distrettuali di disciplina **in caso di scarsa laboriosità, se abituale**. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

Capo II

Del procedimento innanzi ai Consigli distrettuali di disciplina¹³¹

Articolo 79

Notizia di fatti di rilievo disciplinare

1. Le notizie di fatti suscettibili di valutazione disciplinare **possono essere fatte pervenire al CDD direttamente** o tramite il COA presso il quale è iscritto il soggetto incolpato o nel cui circondario si sono svolti i fatti, ovvero sono acquisite dal CDD in seguito a segnalazione da parte dell'Autorità Giudiziaria
2. Quando è presentato un esposto, una denuncia o vi è comunque notizia di un fatto disciplinarmente rilevante, **il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina provvede a darne comunicazione al COA di iscrizione con richiesta di invio senza ritardo della scheda personale dell'iscritto e lo notifica all'iscritto, invitando quest'ultimo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni.**
3. **Quando la notizia di fatti di rilievo disciplinare è presentata al COA il Presidente dell'Ordine la trasmette immediatamente al CDD unitamente alla scheda personale dell'iscritto affinché il CDD provveda alla notifica ai sensi del comma 1 e alla iscrizione e alla comunicazione di cui ai commi 4 e 5.**
4. Il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in apposito **registro delle segnalazioni disciplinari** l'acquisizione delle notizie di cui al comma 1, indicando il nome dell'iscritto a cui le stesse si riferiscono.
5. L'iscrizione è comunicata al segnalante con avvertimento che potrà richiedere l'accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90 dopo il ricevimento della comunicazione di cui all'art. 77, comma 2.

Articolo 80

Determinazioni dell'adunanza plenaria

1. **L'adunanza plenaria è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto.**
2. All'adunanza plenaria non possono partecipare i componenti eletti nella circoscrizione del consiglio dell'ordine al quale è iscritto il professionista cui si riferisce la delibera da assumere.
3. **Acquisita la notizia e gli atti di cui all'art. 79, su proposta del Presidente, l'adunanza plenaria del Consiglio Distrettuale di Disciplina delibera a maggioranza l'archiviazione senza**

¹³¹ Disciplina mutuata dal Reg. CNF n. 2/2014, nel testo risultano evidenziate le soluzioni che differiscono.

formalità nel caso di prescrizione dell'azione disciplinare o manifesta infondatezza, ovvero delibera l'applicazione del richiamo verbale ai sensi dell'art. 74.

4. Le delibere di archiviazione di cui al comma precedente sono notificate al segnalato e al suo difensore, all'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell'Ordine di iscrizione e alla Procura Generale del distretto, con l'avvertimento che gli stessi potranno presentare impugnazione secondo le modalità di cui all'art. 86.

5. **La delibera di applicazione del richiamo verbale contenente l'avviso di cui all'art. 74, comma 2, è notificata all'iscritto.**

6. Qualora l'adunanza plenaria non provveda ai sensi del comma 3, il Presidente nella medesima seduta assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato.

Articolo 81

Fase istruttoria preliminare¹³²

1. Il consigliere istruttore nominato è responsabile della fase istruttoria preliminare.
2. Il Consigliere, entro il termine massimo di sei mesi dalla nomina:
 - a) **comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase;**
 - b) **provvede ad effettuare o acquisire ogni accertamento di natura istruttoria ritenuto necessario;**
 - c) **comunica al segnalato il deposito degli atti istruttori avvertendolo che, nel termine dei successivi venti giorni, può estrarre copia di documenti, chiedere di essere ascoltato anche con l'assistenza di difensore nominato, depositare memorie e documenti;**
 - d) all'esito propone alla sezione motivata richiesta di archiviazione per prescrizione o infondatezza della notizia di illecito ovvero cita a giudizio l'incolpato formulando il capo di incolpazione, contestualmente trasmettendo il fascicolo alla sezione.

Articolo 82

Archiviazione

1. **La sezione, senza la partecipazione del consigliere istruttore, può motivatamente accogliere la proposta di archiviazione da questi formulata.**
2. **La delibera di archiviazione deve essere comunicata al segnalato, al suo difensore nonché notificata all'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, alla Procura della Repubblica del Tribunale dell'Ordine di iscrizione e alla Procura Generale del Distretto del CDD con avvertimento che potranno presentare impugnazione secondo le modalità di cui all'art. 86.**
3. **Nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione la Sezione rimette gli atti al Consigliere Istruttore affinché formuli prontamente il capo di incolpazione e proceda alla citazione a giudizio dell'incolpato avanti a diversa sezione nominata all'uopo dal Presidente del CDD.**

Articolo 83

Citazione a giudizio¹³³

¹³² V. art. 58, l. n. 247 e capo III, Reg. CNF 2/2014.

¹³³ V. art. 59, l. n. 247 e art. 21 Reg. 2/2014

1. La citazione a giudizio deve essere notificata all'incolpato e al difensore nominato, alla Procura della Repubblica del Tribunale dell'Ordine dell'iscritto e alla Procura Generale del Distretto del CDD **almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione** e deve contenere a **pena di inammissibilità**:

- a) le generalità dell'incolpato e **del numero cronologico attribuito al procedimento**;
- b) **il capo di incolpazione con la precisa descrizione del fatto**, dell'indicazione del tempo e del luogo dell'addebito e delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
- c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti la Sezione del Consiglio Distrettuale di disciplina designata per il dibattimento ed il giudizio, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento si procederà in sua assenza;
- d) l'avviso che l'incolpato ha diritto di accedere presso la segreteria del Consiglio per prenderne visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo;
- e) l'avviso che l'incolpato **in qualunque momento** ha facoltà di depositare memorie, produrre documenti, rendere dichiarazioni per esporre le proprie difese, e può chiedere o acconsentire di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina con l'assistenza del difensore eventualmente nominato;
- f) **l'elenco dei testimoni che il Consigliere Istruttore chiede alla sezione giudicante di voler escutere con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti**;
- g) **l'avviso che l'incolpato ha diritto di interrogare o di far interrogare i testimoni e che, entro il termine perentorio di cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha facoltà di indicare propri testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti**.
- h) **l'avviso alla Procura della Repubblica e alla Procura Generale che hanno facoltà di partecipare al dibattimento e di rassegnare conclusioni**.
- i) la data e la sottoscrizione **del consigliere istruttore**.

Articolo 84 Dibattimento¹³⁴

1. **Nel dibattimento la sezione del Consiglio Distrettuale di Disciplina provvede preliminarmente all'ammissione e all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti ammissibili e rilevanti e procede d'ufficio all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore elemento probatorio necessario o utile per l'accertamento dei fatti.** In ogni caso procede all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o che vi abbia acconsentito.

2. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria preliminare e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso della fase istruttoria preliminare, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione soltanto ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento¹³⁵.

¹³⁴ V. art. 59, l. n. 247 e capi III e IV, Reg. CNF 2/2014

¹³⁵ Art. 23, Reg. 2/2014.

3. Sono utilizzabili gli atti del procedimento penale vertente sui medesimi fatti se acquisiti nel corso della fase istruttoria preliminare o in sede dibattimentale. I contenuti dei verbali di esame e di dichiarazioni testimoniali resi nel corso di procedimento penale vertente sui medesimi fatti sono utilizzabili nel giudizio disciplinare se resi nel contraddittorio con l'incolpato. I verbali di sommarie informazioni testimoniali resi nel corso delle indagini sono utilizzabili solo ai fini delle contestazioni di cui all'art. 500 del vigente codice di procedura penale e nei limiti previsti da tale norma.
4. In caso di documentato legittimo assoluto impedimento a comparire dell'incolpato o del suo difensore la sezione rinvia la trattazione del procedimento con dichiarazione di sospensione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare che in ogni caso non può essere superiore a 60 giorni.
5. Nel caso in cui nel corso del dibattimento emerga un fatto diverso da quello descritto nel capo di incolpazione, ovvero un fatto nuovo, il collegio delibera, con atto non impugnabile, la trasmissione degli atti al Presidente del CDD affinché provveda agli adempimenti di cui all'art. 80, comma 6.
6. In ogni momento del dibattimento la Sezione può definire il procedimento con dichiarazione di non luogo a provvedere per prescrizione.
7. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola per la discussione al pubblico ministero, all'incolpato e al suo difensore, che hanno in ogni caso la parola per ultimi.
8. Conclusa la discussione, la sezione delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore. **La Sezione può riqualificare il fatto contestato riconducendolo a principi o canoni deontologici diversi da quelli indicati nel capo di incolpazione, anche se più gravi, ed applicare le corrispondenti sanzioni.** Conclusa la deliberazione, la sezione dà immediata lettura del dispositivo alle parti con indicazione del termine per il deposito della motivazione.
9. La decisione è depositata entro il termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo ed è notificata all'incolpato e al difensore, al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al Pubblico Ministero del Tribunale dell'Ordine di iscrizione e al Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio.
10. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Articolo 85¹³⁶

Casi di astensione e ricusazione

1. I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale in quanto applicabili nonché nell'ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione professionale e/o di collaborazione e/o che eserciti nei medesimi

¹³⁶ V. artt. 6/9 Reg. Cnf n. 2/2014.

locali. Gli stessi devono astenersi quando ricorra un motivo di riconsuazione da essi conosciuto, anche se non proposto.

2. Sulla riconsuazione di un componente di sezione è competente altra sezione, all'uopo designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina.

3. **In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza**, i componenti del consiglio distrettuale di disciplina possono richiedere al Presidente l'autorizzazione ad astenersi. Il Presidente, in caso di accoglimento dell'istanza di astensione, procede all'immediata sostituzione del componente astenuto con un supplente.

4. L'istanza di riconsuazione, sottoscritta dalla parte o dal difensore, contiene a pena di inammissibilità l'indicazione dei motivi sui cui si fonda e **deve essere proposta prima dell'inizio del dibattimento**.

5. **La proposizione dell'istanza sospende il procedimento, anche ai fini della prescrizione**.

6. La decisione sulla riconsuazione è pronunciata, udito il componente riconsuato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

7. Il componente riconsuato è sostituito con altro individuato dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina. Qualora non sia possibile la sostituzione, il Presidente rimette il procedimento al Consiglio distrettuale di disciplina costituito presso il Consiglio dell'Ordine distrettuale viciniore individuato con regolamento del Consiglio nazionale forense.

8. I provvedimenti di inammissibilità o di rigetto delle istanze di riconsuazione pronunciate dal CDD sono impugnabili davanti al Consiglio nazionale forense **nel termine di dieci giorni** dalla comunicazione. **L'impugnazione non ha effetto sospensivo del procedimento pendente innanzi al CDD ma il Consiglio nazionale forense può sospenderne il corso in caso di non manifesta infondatezza o inammissibilità**.

Capo III

Impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari

Articolo 86

Impugnazione delle decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina¹³⁷

1. Avverso le decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina che definiscono il procedimento e avverso quelle di archiviazione possono proporre ricorso al Consiglio Nazionale forense, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, l'incolpato, il Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto e il Procuratore generale del Distretto della Corte d'appello ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. **Nel medesimo termine il ricorso è notificato a cura del ricorrente alle altre parti**.

2. Il ricorso è depositato presso il Consiglio distrettuale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento e **deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione specifica:**

- a) **degli estremi del provvedimento impugnato e della data di notifica dello stesso;**
- b) **dei capi o delle parti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione e delle relative richieste di riforma;**
- c) **dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto che ne sono alla base.**

¹³⁷ V. art. 61, l. 247 e Titolo IV Reg. Cnf 2/2014.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.
4. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo si osservano le disposizioni relative all'esercizio delle funzioni giurisdizionali del Consiglio nazionale forense.

Articolo 87

Esecutività della decisione disciplinare¹³⁸

1. Le decisioni disciplinari di condanna sono esecutive:
 - a) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense;
 - b) dalla notifica all'iscritto della sentenza del Consiglio nazionale forense;
 - c) dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che definisce l'impugnazione;
 - d) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso in riassunzione al Consiglio Nazionale forense a seguito di cassazione con rinvio da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione.**
2. L'esecuzione della sanzione è sospesa in caso di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Consiglio nazionale forense da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione.
3. Gli effetti della sospensione e della radiazione decorrono dal giorno successivo al verificarsi degli eventi di cui al comma 1 senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato.

Articolo 88

Esecuzione delle sanzioni¹³⁹

1. Per l'esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Segretario del Consiglio distrettuale di disciplina ne dà comunicazione sia all'Ordine di appartenenza, sia a quello che abbia ricevuto la segnalazione disciplinare.
2. **In caso di più sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione si sconta prima quella divenuta esecutiva per prima e poi le successive.**
3. La sanzione divenuta definitiva e il richiamo verbale vengono annotate nel fascicolo personale dell'iscritto.
4. Nel caso di radiazione, il Consiglio provvede a cancellare il nome dell'avvocato dall'albo e a iscriverlo nel relativo elenco.
5. Nel caso di sospensione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine comunica all'iscritto il termine finale dell'esecuzione della sanzione, detraendo:
 - a. **il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferta per il medesimo fatto;**
 - b. **il periodo della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare;**
 - c. **il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferte per fatti diversi e successivi il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito.**

¹³⁸ V. art. 34, Reg. CNF 2/2014.

¹³⁹ V. art. 35 Reg. CNF 2/2014.

6. Nel caso di sospensione e radiazione esecutive ovvero di sospensione cautelare è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto. Copia della comunicazione è pubblicata in apposita sezione dell'albo telematico con indicazione del termine finale.

7. **Qualora la sanzione definitiva sia resa nei confronti di iscritto cancellato, le comunicazioni di cui ai commi precedenti e l'esecuzione della sanzione avvengono alla data di reinscrizione.**

Articolo 89 **Riabilitazione**

1. **L'iscritto può chiedere, per una sola volta, la riabilitazione al Consiglio dell'Ordine ove era iscritto al momento della irrogazione della sanzione ove successivamente non abbia commesso ulteriori illeciti, non abbia procedimenti disciplinari pendenti, e, qualora penalmente condannato per gli stessi fatti, abbia ottenuto la riabilitazione penale. L'istanza è proponibile decorso:**

- a) un anno per il caso dell'avvertimento;
- b) due anni per il caso della censura;
- c) quattro anni per il caso della sospensione fino ad un anno;
- d) sette anni per il caso della sospensione superiore all'anno¹⁴⁰.

2. **La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti della sanzione irrogata, ivi compresi quelli accessori e preclusivi.**

3. **L'avvenuta riabilitazione viene annotata nel fascicolo personale dell'iscritto ma non dovrà essere riportata o riferita in alcun documento o certificazione, salvo in caso di richiesta dall'Autorità Giudiziaria; in tale ipotesi l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di intervenuta riabilitazione.**

4. **Le previsioni dei commi precedenti si applicano anche alle sanzioni comminate con provvedimento definitivo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.**

¹⁴⁰ Il GdL 5 ha discusso ampiamente in merito alla riabilitazione per le sanzioni più gravi, decidendo alla fine di consentire la riabilitazione per la sospensione ma non per la radiazione.